SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlopidina Ratiopharm». *(10A04093)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotalex». *(10A04094)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Supero». *(10A04095)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Batrafen». *(10A04096)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcicold3». *(10A04097)*

Modificazione della determinazione n. 2876 del 18 dicembre 2009 e della determinazione n. 268 del 27 gennaio 2010 concernenti il medicinale «Ossigeno Linde Medicale». *(10A04098)*

Modificazione della determinazione n. 2871 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno IBO». *(10A04099)*

Modificazione della determinazione n. 2875 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Gas Tecnici Foligno». *(10A04100)*

Modificazione della determinazione n. 2872 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Euroxan». *(10A04101)*

Modificazione della determinazione n. 2873 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Domolife». *(10A04102)*

Modificazione della determinazione n. 2877 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Criosalento». *(10A04103)*

Modificazione della determinazione n. 2882 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Cer Medical». *(10A04104)*

Modificazione della determinazione n. 2883 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno C.I.O.». *(10A04105)*

Modificazione della determinazione n. 2858 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Air Liquide Sanità». *(10A04106)*

Modificazione della determinazione n. 2866 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Ossigas». *(10A04107)*

Modificazione della determinazione n. 2867 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Oxo». *(10A04108)*

Modificazione della determinazione n. 2865 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Voxisud». *(10A04109)*

Modificazione della determinazione n. 2863 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno TER. GAS». *(10A04110)*

Modificazione della determinazione n. 2862 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Sol». *(10A04111)*

Modificazione della determinazione n. 2861 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Società Ossigeno Napoli». *(10A04112)*

Modificazione della determinazione n. 2870 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Sico». *(10A04113)*

Modificazione della determinazione n. 2881 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Siad». *(10A04114)*

Modificazione della determinazione n. 2879 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Sapio Life». *(10A04115)*

Modificazione della determinazione n. 2880 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Sapio». *(10A04116)*

Modificazione della determinazione n. 2860 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Rivoira». *(10A04117)*

Modificazione della determinazione n. 2869 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Medigas Italia». *(10A04118)*

Modificazione della determinazione n. 2878 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Medicair». *(10A04119)*

Modificazione della determinazione n. 2874 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Magaldi Life». *(10A04120)*

Modificazione della determinazione n. 2859 del 18 dicembre 2009 concernente il medicinale «Ossigeno Messer Medical». *(10A04121)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losartan Teva». *(10A04122)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Aliflus». *(10A04123)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Seretide». *(10A04124)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paxabel». *(10A04125)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paxabel». *(10A04126)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec». *(10A04127)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec». *(10A04128)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec». *(10A04129)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec». *(10A04130)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropinirolo Sigillata». *(10A04131)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropinirolo Actavis». *(10A04132)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropinirolo Medis». *(10A04133)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropinirolo Alchemia». *(10A04134)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosin Winthorop». *(10A04135)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levonelle». *(10A04136)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paclitaxel Ratiopharm». *(10A04137)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina Arrow«». *(10A04138)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tamsulosina Ratiopharm». *(10A04139)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina Ratiopharm Italia». *(10A04140)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ultiva». *(10A04141)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pravastatina Ranbaxy». *(10A04142)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pravastatina Pensa». *(10A04143)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Pamidronato Disodico Hospira». *(10A04144)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Novartis Abiogen Pharma SpA». *(10A04145)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Femara». *(10A04146)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Losahyp». *(10A04147)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Exinef». *(10A04148)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana». *(10A03784)*
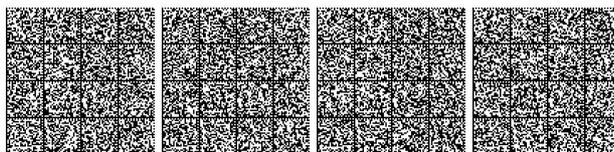
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. **53**.

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi, a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2 e 44;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) *ed* e)*, legge n. 88/2009; articoli 2*-bis *e 2*-ter*, lettera* b)*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2*-bis *e 2*-ter*, lettera* b)*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere *b)* ed *e)*, legge n. 88/2009; articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *b)*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *b)*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

b) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-*ter*, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

10-*bis*. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.

10-*ter*. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-*quater*, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.».
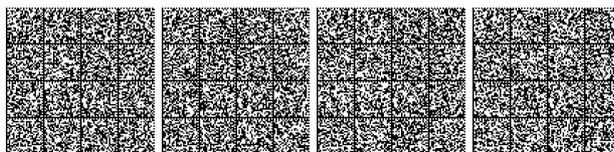
Art. 2.

Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (articolo 44, comma 3, lettere b) *ed* e)*, legge n. 88/2009; articoli 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*septies*, paragrafo 1, lettera* a)*, secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*septies*, paragrafo 1, lettera* a)*, secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

1. L'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è così modificato:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 24, comma 10, legge n. 62/2005» sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere *b)* ed *e)*, legge n. 88/2009; articoli 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*septies*, paragrafo 1, lettera *a)*, secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*septies*, paragrafo 1, lettera *a)*, secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

b) al comma 5 la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;»;

c) nel comma 5, dopo la lettera b-*bis)* è aggiunta la seguente: «b-*ter*) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera *a)* del presente comma.»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera *c)*, e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, e b-*bis*), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-*ter*), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

5-*ter*. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

5-*quater*. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

5-*quinquies*. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.».

Art. 3.

Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, lettera h)*, legge n. 88/2009; articolo 3-*bis*, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-*bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

1. Dopo l'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 79-*bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, lettera* h)*, legge n. 88/2009; articolo 3-*bis*, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-*bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*. — 1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato è stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-*ter*, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-*ter*, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:

a) denominazione e recapito della stazione appaltante;

b) descrizione dell'oggetto del contratto;

c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;

d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione definitiva;

e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.».

Art. 4.

Misure di incentivazione dell'accordo bonario (articolo 44, comma 3, lettera m)*, n. 1, legge n. 88/2009)*

1. All'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettera *m)*, n. 1), legge n. 88/2009»;

b) al comma 5 le parole: «apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione della commissione»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;

d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente: « 16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.».

Art. 5.

Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m)*, numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)*

1. All'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera *m)*, n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.»;

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»;

d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi dell'articolo 240»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.»;

g) il comma 11 è abrogato;

h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.»;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
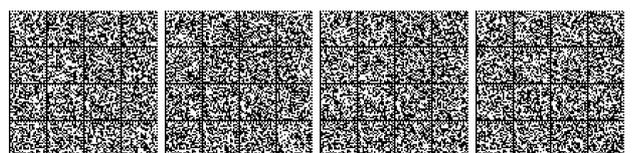
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.»;

i) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.»;

l) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.»;

m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15-*ter*. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.».

2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera *m)*, n. 4), legge n. 88/2009)»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.»;

c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;

d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13».

Art. 6.

Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) *e* d)*, legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l'articolo 243 è inserito il seguente:

«Art. 243-*bis* (*Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere* b) *e* d)*, legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*. — 1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

2. L'informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.

3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.

5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, non è impugnabile autonomamente e può essere contestato congiuntamente all'atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni.».

Art. 7.

Giurisdizione

1. All'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 è aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».

Art. 8.

Tutela processuale (articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), *legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2*-quater*, direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3*-bis*, e articolo 2*-quater*, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

1. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-*quater*, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-*bis*, articolo 2-*quater*, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le parole: «articolo 23-*bis*, legge n. 1034/1971;» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all'articolo 244, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.»;

c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.

2-*bis*. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2-*ter*. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

2-*quater*. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale è inderogabile e il relativo difetto è rilevato, anche d'ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L'ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando diventa definitiva l'ordinanza che declina la competenza. L'ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento può essere altresì richiesto d'ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza.

2-*quinquies*. I termini processuali sono stabiliti in:

a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8;

b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;

c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;

d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati;

e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.

2-*sexies*. In luogo della prova della notificazione può essere depositata la prova che il ricorso è stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena è disponibile e comunque entro l'udienza o camera di consiglio in cui la causa è discussa.

2-*septies*. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

2-*octies*. Il processo, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell'udienza.

2-*nonies*. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni.

2-*decies*. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza.

2-*undecies*. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata.

2-*duodecies*. In caso di domanda cautelare, le parti a cui è notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. La domanda cautelare è comunque trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

2-*terdecies*. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».

Art. 9.

Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) *e lettera* h)*, legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)*

1. Dopo l'articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245-*bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera* f) *e lettera* h)*, legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)*. — 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:

a) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

b) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-*ter*, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 245-*quater*.

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:

a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sia consentita dal presente codice;
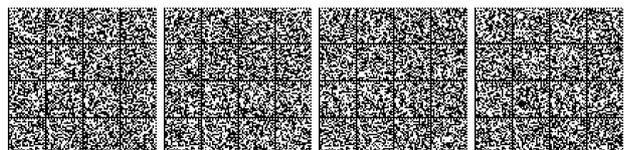
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella *Gazzetta* Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-*bis*, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera *b)*.».

Art. 10.

Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) *e lettera* h)*, legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)*

1. Dopo l'articolo 245-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245-*ter (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera* f) *e lettera* h)*, legge delega; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)*. — 1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-*bis* e 245-*quater*, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.».

Art. 11.

Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) *e lettera* h)*, legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)*

1. Dopo l'articolo 245-*ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245-*quater (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera* f) *e lettera* h)*, legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2*-quinquies*, 2*-sexies*, 3*-bis*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)*. — 1. Nei casi di cui all'articolo 245-*bis*, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:

a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato — con imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria» — entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;

b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.».

Art. 12.

Tutela in forma specifica e per equivalente

1. Dopo l'articolo 245-*quater* del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245-*quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente)*. — 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245-*bis* e 245-*ter*. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.».

Art. 13.

Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche (articolo 4, comma 3, lettera h), *legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

1. All'articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 4, comma 3, lettera *h)*, legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «oltre alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245-*bis*, 245-*quater* e 245-*quinquies* si applicano le previsioni del presente articolo»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'applicazione degli articoli 245-*bis* e 245-*quater*, al di fuori dei casi in essi contemplati, la sospensione».

Art. 14.

Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) *legge n. 88/2009; articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)*

1. Dopo l'articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 251-*bis (Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera* l) *legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).* — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.

2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione europea, alternativamente:

a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;

b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato posto rimedio;

c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture è stata sospesa dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui è stato proposto il ricorso.

3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera *b)*, può anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena ne viene a conoscenza.

4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture è stata sospesa conformemente al comma 2, lettera *c)*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato posto rimedio.

5. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e può chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta è formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta è resa per iscritto, con la massima tempestività e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine può chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d'intesa, nonché, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 245-*bis*, comma 2.».

Art. 15.

Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera c)*, e comma 4, legge n. 88/2009)*

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, è abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 11, commi 10, 10-*bis* e 10-*ter*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato dall'articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le lettere *a)* e *c)* del comma 1;

b) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: « *b)* i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;».

3. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove».

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano già stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. È abrogato l'articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100 S.O.

— La direttiva 2007/66/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.

— Gli articoli 1, 2 e 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009 S.O. n. 110/L, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* che non prevedono un termine di
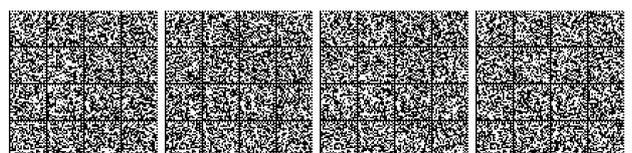
recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati *A* e *B*, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 44 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle medesime procedure di cui al citato comma 1.

3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o princìpi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei princìpi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;

b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;

c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie;

d) recepire integralmente l'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela;

e) recepire gli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *b)*, della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *b)*, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura;

f) recepire l'art. 2, paragrafo 6, e l'art. 2-*quater* della direttiva 89/665/CEE, nonché l'art. 2, paragrafo 1, ultimo capoverso, e l'art. 2-*quater* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:

1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;

2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti;

3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;

4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;

5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le esigenze di celere definizione;

g) recepire l'art. 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'art. 2, paragrafi 3 e 3-*bis*, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:

1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;

2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;

3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;

h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3-*bis* della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3-*bis* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:

1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'art. 2-*quinquies*, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 89/665/CEE e all'art. 2-*quinquies*, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;

2) nel caso di cui all'art. 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all'art. 2-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;

3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subìto e comprovato;

4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;

i) recepire l'art. 2-*septies* della direttiva 89/665/CEE e l'art. 2-*septies* della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, dei citati articoli 2-*septies*, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-*septies*;

l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento;

m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:

1) incentivare l'accordo bonario;

2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;

3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;

4) contenere i costi del giudizio arbitrale;

5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».
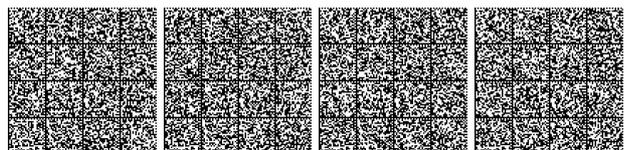
Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Fasi delle procedure di affidamento). (artt. 16, 17, 19, R.D. n. 2440/1923; art. 109, D.P.R. n. 554/1999;* art. 44; comma 3, lettere *b)* ed *e)*, legge n. 88/2009; articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *b)*, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *b)*, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). — 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.

6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.

8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

*L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-*ter*, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*

10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79.

*10-*bis. *Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:*

a) *se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*

b) *nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 60.*

*10-*ter. *Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 245, comma 2-*quater*, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.*

11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 79 *(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni).* (art. 41, direttiva 2004/18; articoli 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; *art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, decreto legislativo n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, decreto legislativo n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 24, comma 10, legge n. 62/2005*; art. 44, comma 3, lett. *b)* ed *e)*, legge n. 88/2009; articoli 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*septies*, paragrafo 1, lettera *a)*, secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*septies*, paragrafo 1, lettera *a)*, secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). — 1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;

b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

a) su richiesta scritta della parte interessata;

b) per iscritto;

c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
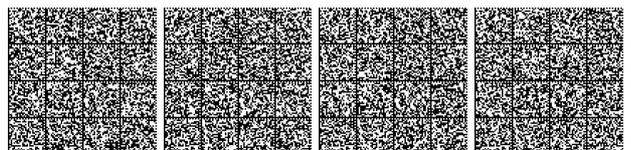
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) *l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;*

b) *l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;*

b-bis*) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;*

b-ter*) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera* a) *del presente comma.*

5-bis. *Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera* c)*, e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere* a)*,* b)*, e* b-bis*), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera* b-ter*), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.*

5-ter. *Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere* a) *e* b)*, indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.*

5-quater. *Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'art. 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.*

5-quinquies. *Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.».*

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 240 *(Accordo bonario)*. (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; *art. 31*-bis*, legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999*; art. 44, comma 3, lettera *m)*, n. 1), legge n. 88/2009). — 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla *costituzione della commissione*, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'art. 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

9-bis. *Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.*

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima *di un terzo* dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
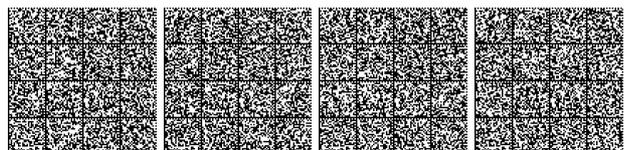
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

15-*bis*. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.

17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'art. 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 241 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 241*(Arbitrato).* (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; *art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 - 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16*-sexies *e 16*-septies*, D.L. n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005*; art. 44, comma 2, lettera *m)*, n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009). — 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri.

1-bis. *La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.*

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce *, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.*

6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse *, anche ai sensi dell'art. 240.*

7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'art. 242.

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.

10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile.

11. *(Abrogato).*

12. *Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.* I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.

Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.

L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di procedura civile.

12-bis. *Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.*

13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242.

15-*bis*. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15-ter. *Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281*-sexies *del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.*».

«Art. 243 *(Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale). (art. 32, L. n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; D.M. n. 398/2000; art. 1, comma 71, legge n. 266/2005*; art. 44, comma 2, lettera *m)*, n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009). — 1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.

2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.

3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.

4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242, comma 9.

5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.

7. Il presidente del collegio arbitrala *nomina, se necessario, il segretario*, scegliendolo nell'elenco di cui all'art. 242, comma 10.

8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta *, con i criteri di cui all'art. 241, comma 13*.

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 244 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 244 *(Giurisdizione). (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, comma 7, legge n. 109/1994; art. 6, comma 1, legge n. 205/2000; art. 6, comma 19, legge n. 537/1993*). — 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.

3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 245 *(Strumenti di tutela) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, comma 12*-quater*, D.L. n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005*; art. 44, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, legge n. 88/2009; art. 2, parr. 3 e 4, art. 2-*quater*, direttiva 89/665/CEE e art. 2, parr. 3 e 3-*bis*, art. 2-*quater*, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). — *1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all'art. 244, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 65 e all'art. 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.

2-bis. *Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l'art. 23*-bis *della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.*

2-ter. *Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.*

2-quater. *La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale è inderogabile e il relativo difetto è rilevato, anche d'ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L'ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il processo deve essere*

riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando diventa definitiva l'ordinanza che declina la competenza. L'ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento può essere altresì richiesto d'ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza.

*2-*quinquies. *I termini processuali sono stabiliti in:*

a) *trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8;*

b) *dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;*

c) *trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;*

d) *quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati;*

e) *quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.*

*2-*sexies. *In luogo della prova della notificazione può essere depositata la prova che il ricorso è stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena è disponibile e comunque entro l'udienza o camera di consiglio in cui la causa è discussa.*

*2-*septies. *I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.*

*2-*octies. *Il processo, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell'udienza.*

*2-*nonies. *In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni.*

*2-*decies. *Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza.*

*2-*undecies. *Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata.*

*2-*duodecies. *In caso di domanda cautelare, le parti a cui è notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. La domanda cautelare è comunque trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.*

*2-*terdecies. *Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.*

3. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 21.

4. L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

5. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

6. L'efficacia del provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso è notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.

7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applica l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 246 *(Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi)* (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-*bis*, legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, comma 12-*quater*, D.L. n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005; art. 4, comma 3, lettera *h)*, legge delega; art. 2, par. 7, direttiva 89/665/CEE e art. 2, par. 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). — 1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, *oltre alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245-*bis*, 245-*quater *e 245-*quinquies *si applicano le previsioni del presente articolo*.

2. *(Abrogato)*.

3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

4. *Ferma restando l'applicazione degli articoli 245-*bis *e 245-*quater, *al di fuori dei casi in essi contemplati, la sospensione* o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2008, n. 280, S.O., convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2009, n. 22, S.O., come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 *(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).* — 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del
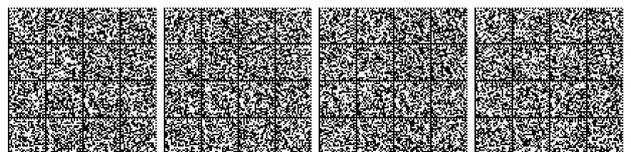
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.

3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse.

4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

5. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'art. 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. *(Abrogato)*.

8-*bis*. *(Abrogato)*.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.

10-*bis*. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'Amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

10-*ter*. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10-*quater*. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

10-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 10-*quater*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.

10-*quinquies*.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo.

10-*sexies*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato";

b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185".».

— Per il testo dell'art. 11, commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1971, n. 314, così come modificata dal presente decreto:

«Art. 23-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) (soppressa);

b) *i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;*

c) (soppressa);

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

g-*bis*) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, S.O., come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 (L) *(Importi)*. — 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

2-*bis*. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 6-*bis*, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
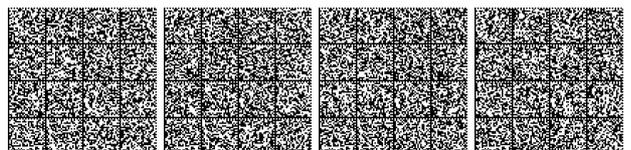
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4.*(Abrogato)*.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *g)*.

6-*bis*. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art. 23-*bis*, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato art. 23-*bis*, il contributo dovuto è di euro 1.000; *per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove*, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».

— I commi 19, 20 e 21 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., abrogati dal presente decreto, recavano:

«Comma 19 - Divieto di inserimento di clausole compromissorie nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Comma 20 - Estensione del divieto di clausole compromissorie.

Comma 21 - Obbligo di declinare la competenza arbitrale per le controversie relative ai contratti già stipulati e decadenza dei collegi arbitrali costituiti dopo il 30 settembre 2007.».

10G0074

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monteleone di Puglia (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 marzo 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'*uopo* delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 201.13.4/Area II del 9 marzo 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia.

Roma, 19 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A04332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Secondo Parmense e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Secondo Parmense (Parma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Secondo Parmense (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Ubaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Secondo Parmense (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 marzo 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due persone all'*uopo* delegate con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0003292 class. 28.01 del 5 marzo 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Secondo Parmense (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Ubaldi.

Roma, 19 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A04333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Camposano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Camposano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camposano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella D'Orso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camposano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 marzo 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'*uopo* delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 337/2010/Area II/EE.LL. del 3 marzo 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camposano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella D'Orso.

Roma, 19 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A04334

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Conciliazione . Net S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2010, prot. m. dg. DAG 20 gennaio 2010 n. 9313.E, integrata il 19 febbraio 2010, prot. m. dg. DAG 11 marzo 2010, n. 37006.E, con la quale il dott. Aquilini Riccardo nato a Terni il 28 aprile 1971, in qualità di legale rappresentante della società «CONCILIAZIONE . NET S.r.l.», con sede legale in Roma, piazza Capranica n. 95, partita I.V.A. n. 10802541002, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «CONCILIAZIONE . NET S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
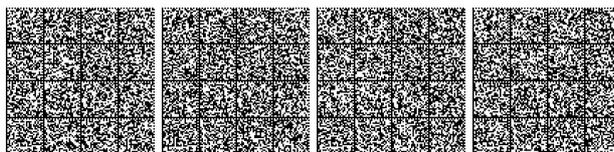
Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della società «CONCILIAZIONE . NET S.r.l.», con sede legale in Roma, piazzza Capranica n. 95, partita I.V.A. n. 10802541002, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 74 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma,12 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04044

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008, 2 marzo 2009, 2 dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Concilia S.r.l», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008, 2 marzo 2009, 2 dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CONCILIA S.r.l.» con sede legale in Roma, via Archimede n. 191, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02825340546, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 1° febbraio 2010, prot. m. dg DAG 3 febbraio 2010 n.16663.E e 10 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 8 marzo 2010, n. 35095.E con le quali il rag. Angelo Bruni, nato a Viterbo il 15 agosto 1942, in qualità di legale rappresentante della società «CONCILIA S.r.l.», ha chiesto l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Caradonna Marcella nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959;

dott. Mazzoli Elisabetta nata a Spoleto (Perugia) il 31 marzo 1973;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 31 gennaio 2007, 18 maggio 2007, 27 giugno 2007, 16 luglio 2008, 2 marzo 2009, 2 dicembre 2009 e 14 gennaio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CONCILIA S.r.l.», con sede legale in Roma, via Archimede n. 191, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02825340546, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Caradonna Marcella nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959 e dott. Mazzoli Elisabetta nata a Spoleto (Perugia) il 31 marzo 1973.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04045

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2010.

Modifica del PDG 21 luglio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ARD» in sigla «ISCO ADR», in Atripalda.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
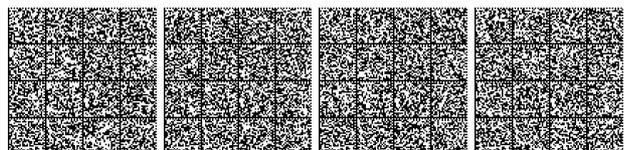
n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 21 luglio 2009 con il quale l'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» - in sigla «ISCO ADR» con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, C.F. 92071810649 è stata iscritta al n. 52 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza 30 novembre 2009, prot. m. dg DAG 11 dicembre 2009, n. 154638.E, con la quale la dott.ssa Luciano Mariarosaria, nata a Montoro Superiore (Avellino) il 5 novembre 1969, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» - in sigla «ISCO ADR», chiede l'inserimento di cinque ulteriori conciliatori (1 in via non esclusiva e 4 in via esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)*, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)*, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Bruno Maria Rita nata ad Avellino il 19 maggio 1971;

avv. Citarella Nausica nata ad Ottaviano (Napoli) il 12 dicembre 1971;

avv. Di Carluccio Maria nata a Siano (Salerno) il 30 gennaio 1975;

avv. Pellino Carmelina nata a Sant'Angelo a Scala (Avellino) il 5 ottobre 1964;

dott. Pezone Alessandro nato a Napoli il 9 agosto 1973;

Dispone

la modifica del P.DG. 21 luglio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» - in sigla «ISCO ADR» con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, C.F. n. 92071810649, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di cinque ulteriore unità: avv. Bruno Maria Rita nata ad Avellino il 19 maggio 1971, avv. Citarella Nausica nata ad Ottaviano (Napoli) il 12 dicembre 1971, avv. Di Carluccio Maria nata a Siano (Salerno) il 30 gennaio 1975, avv. Pellino Carmelina nata a Sant'Angelo a Scala (Avellino) il 5 ottobre 1964, dott. Pezone Alessandro nato a Napoli il 9 agosto 1973.

Resta ferma l'iscrizione al n. 52 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04054

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 15 dicembre 2009 e scadenza 15 dicembre 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la

durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.931 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 24 dicembre 2009, 26 gennaio e 22 febbraio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 15 dicembre 2009 e scadenza 15 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 15 dicembre 2009 e scadenza 15 dicembre 2012, di cui al decreto del 24 dicembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 dicembre 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 dicembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 dicembre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 dicembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 dicembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A04258

DECRETO 1° aprile 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'identità misteriosa on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigen-

ziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;
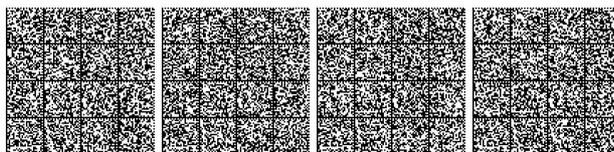
Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'identità misteriosa on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 12 aprile 2010, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'identità misteriosa on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «L'identità misteriosa on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («L'identità misteriosa on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco costituita :

al centro, da dodici carte, suddivise in quattro gruppi posti su quattro righe, contraddistinte dalla scritta «Le tue carte» in ognuna delle quali è raffigurata una immagine;

sulla destra da una sezione nella quale si trovano quattro carte contraddistinte dalla scritta «Carte vincenti», recanti, rispettivamente, la scritta «Presunta spia», «Luogo», «Orario» e «Prova»;

sul lato destro da un riquadro contraddistinto dalla scritta «L'identità»;

a sinistra dell'area di gioco è riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella riportante l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nella scelta delle carte e nella verifica del risultato ottenuto.

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «L'identità misteriosa on line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Si deve scegliere, selezionandola, una de «Le tue carte» per ciascuna riga. Si devono poi scoprire, selezionandole, le «Carte vincenti». Se una o più de «Le tue carte» è uguale ad una o più delle «Carte vincenti» si vince il premio riportato in tabella. Infine, si deve selezionare il riquadro contraddistinto dalla scritta «L'identità» per moltiplicare la vincita: se si rinviene la scritta «pesce piccolo», si moltiplica la vincita per 1; se si rinviene la scritta «pezzo grosso» si moltiplica la vincita per 10; se si rinviene la scritta «il boss» si moltiplica la vincita per 100.
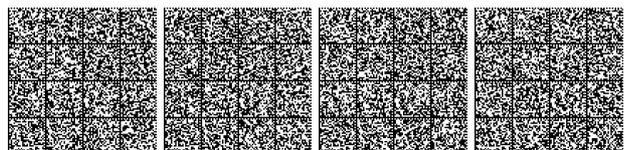
2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 428.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 59.000 premi di € 2,00;

n. 17.500 premi di € 5,00;

n. 3.000 premi di € 10,00;

n. 1.400 premi di € 20,00;

n. 300 premi di € 50,00;

n. 65 premi di € 100,00;

n. 35 premi di € 200,00;

n. 20 premi di € 500,00;

n. 6 premi di € 1.000,00;

n. 2 premi di € 10.000,00;

n. 1 premio di € 100.000,00.

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2010

Il Direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 379.

10A04520

DECRETO 6 aprile 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 51.046 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 aprile 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 15 luglio 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a

partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 aprile 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A04479

DECRETO 6 aprile 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;
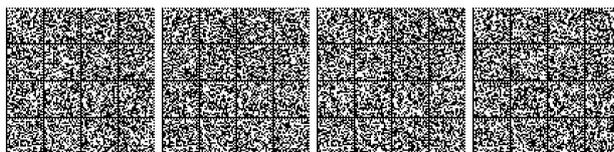
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-

zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2010, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 51.046 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 aprile 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3, dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 aprile 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 aprile 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A04480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 marzo 2010.

Ricostituzione delle commissioni speciali del Comitato INPS di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 19 marzo 1989, n. 88, che prevede speciali commissioni per la gestione del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro di Belluno n. 2/165 del 4 gennaio 2006, con cui sono stati nominati i rappresentanti delle categorie interessate con la composizione della commissione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della commissione speciale per gli artigiani e della commissione speciale per gli esercenti attività commerciali;

Rilevato che le commissioni speciali suddette sono decadute per scadenza del Comitato provinciale INPS, per cui si rende necessario rinnovarle per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 18/21721/del 23 novembre 2001, con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS;

Viste le designazioni delle Organizzazioni interpellate;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma del succitato art. 46 della legge 88/89 sono nominati per la stessa durata del ricostituito Comitato provinciale I.N.P.S. i seguenti rappresentanti delle categorie interessate in seno alle speciali Commissioni:

1) Commissione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Val Stefano, nato in Svizzera il 10 agosto 1965 designati da Coldiretti;

sig. Gasiot Alberto, nato a Feltre il 2 agosto 1960 designati da Coldiretti;

sig. Comiotto Edoardo, nato a Mel l'11 ottobre 1950 designato da Confagricoltura;

sig.ra Zambon Federica, nata il 3 giugno 1982 designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

2) Commissione speciale per gli artigiani:

sig. Casagrande Carlo, nato a Belluno il 30 gennaio 1953;

sig De Bona Oriana, nata a Belluno il 31 gennaio 1957 designati da Unione Artigiani;

sig.ra Antoniazzi Manuela, nata a Belluno il 27 maggio 1970;

sig. Sacchet Cristian, nato a Feltre (Belluno) il 15 gennaio 1977 designato da APPIA.
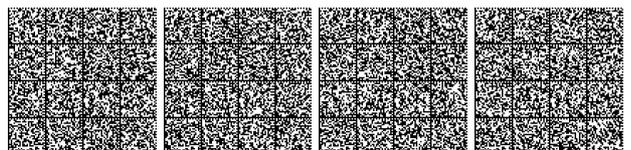
3) Commissione speciale per gli esercenti attività commerciali:

rag. Hofer Mario, nato a Belluno il 3 novembre 1956;

dott. Luca Dal Poz, nato Belluno il 21 novembre 1967 designati da ASCOM;

rag. Rossi Carlo, nato a Belluno il 15 marzo 1964;

dott.ssa Conigliello Michela, nata a Belluno il 26 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Belluno, 10 marzo 2010

Il direttore provinciale: BAFUNDI

10A04047

DECRETO 10 marzo 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla struttura del Comitato provinciale INPS;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997 n. 17) con cui è stata istituita la Direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro di Belluno n. 1/164 del 4 gennaio 2006, con cui è stato rinnovato per la durata di quattro anni il Comitato provinciale I.N.P.S. di Belluno;

Considerato che il Comitato predetto è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto deve provvedersi alla ricostituzione dello stesso;

Avuto riguardo alla rilevazione dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto previdenziale ed in particolare alle funzioni del Comitato provinciale INPS, come risultante dai dati acquisiti dalla locale Camera di commercio;

Tenuto conto del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali interessate, desunto dalla valutazione comparativa della consistenza numerica degli associati, dell'ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni, dalla partecipazione alle controversie di lavoro ed alla negoziazione delle normativa collettiva, dalla presenza dei rappresentanti delle associazioni stesse negli organi collegiali della provincia;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituito per la durata di un ulteriore quadriennio il Comitato provinciale I.N.P.S. di Belluno, così composto:

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Bortoluzzi Fulvia Diana, nata a Belluno il 3 dicembre 1974;

Da Rugna Alessandro, nato in Svizzera il 12 febbraio 1966;

De Carli Mauro, nato in Svizzera il 18 febbraio 1962;

Casanova Denise, nata a Pieve di Cadore il 7 marzo 1973;

Casanova Stua Paolo, nato a Padova il 5 dicembre 1966 designata da CGIL-CISL-UIL;

Beino Renato nato a Feltre il 22 febbraio 1944;

D'Incà Giorgio, nato a Belluno il 25 gennaio 1940;

Uva Giuseppe, nato a Belluno il 13 ottobre 1937;

Casol Francesco, nato a Belluno il 5 ottobre 1947;

De Bettin Alessandra, nata a S. Pietro di Cadore il 5 ottobre 1951.

B) Rappresentante dei dirigenti di azienda:

sig. Da Ronche Egidio, nato a Umana il 23 dicembre 1948 designata dalla CIDA.

C) Rappresentanti dei datori di lavoro:

dott.ssa Cossalter Sonia, nata a Feltre il 16 maggio 1970 designati da Assindustria;

dott. Gnesin Andrea, nato a Conegliano l'8 aprile 1974;

sig. Lazzaretti Tiziano, nato a Belluno il 22 maggio 1973 designata da Ascom.

C) Rappresentanti dei lavoratori autonomi

dott. Prior Ferdinanado, nato a Padova il 27 giugno 1962 designato da Unione Artigiani;

sig. Giuseppe Benozzi, nato a Belluno il 31 ottobre 1943 designato da Ascom;

sig. Val Stefano, nato in Svizzera il 10 agosto 1965 designato da Coldiretti.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.

Il direttore della ragioneria provinciale dello stato di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.
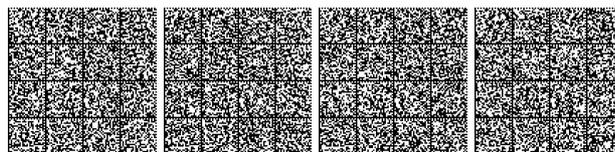
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Belluno, 10 marzo 2010

Il direttore provinciale: BAFUNDI

10A04048

DECRETO 24 marzo 2010.

Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. (Decreto n. 50948).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di € 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009;

Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese suddette;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45081 del 19 febbraio 2009, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2009, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2010;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, relativamente all'anno 2010, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00 così ripartiti:

€ 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

€ 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad € 45.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2010. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
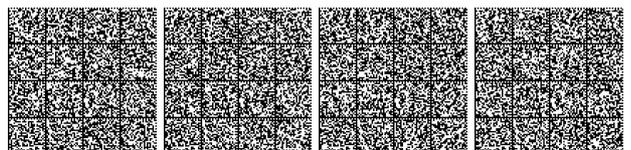
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV^a della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 5.

1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A04151

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 marzo 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone Della Valpolicella» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vino Valpolicella, presentata per il tramite della regione Veneto in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto, sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Veneto;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 3 novembre 2009 a Verona dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Amarone della Valpolicella»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Ospedaletto di Pescantina (Verona), in data 10 novembre 2009, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella», espresso in data 25 novembre 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2010 - supplemento ordinario - n. 20;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dello studio legale Alessia Beghini avvocato - in nome e per conto del sig. Perin Antonio titolare dell'Azienda agricola «Le Calandrine», concernente la richiesta di prevedere all'art. 4, comma 13, del disciplinare di produzione un esplicito richiamo alle singole zone geografiche così come identificate all'art. 3, commi 1, 2 e 3;

Visto il parere espresso dalla regione Veneto sulla suddetta istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 10 marzo 2010, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, il vini a denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella», proveniente da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Amarone della Valpolicella».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella», in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a Denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo1975 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto e sino alla data del 1° gennaio 2013, a partire dalla quale il vino DOCG in questione sarà immesso al consumo, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro il 30 novembre 2012, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Amarone Della Valpolicella"

Art. 1

1) La denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella", già riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto 1968, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Amarone della Valpolicella" designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "riserva".

Art. 2

1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Art. 3

1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora

nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella", segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in Via F. S. Zerbato e giunge alla località Carbonari indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega

quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per Via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via Palù che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove, seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3, Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare.
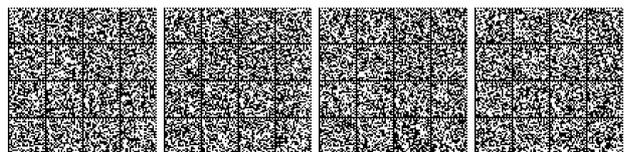
Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla località Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.
3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è così delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa.
Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella Classico". La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce
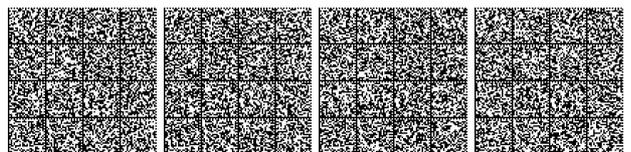
Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio dell' "Amarone della Valpolicella", e chiudendone il perimetro.

Art. 4

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione all'Albo, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.

3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.

5) Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.

6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.

7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all'albo, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.

8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, all'iscrizione delle superfici vitate all'apposito albo dei vigneti. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

13) Per la produzione del vino "Amarone della Valpolicella" si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 10.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere presi in carico per la produzione di vino con la denominazione origine controllata "Valpolicella"e "Valpolicella Ripasso".
Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica.

14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione

15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.

Art. 5

1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Amarone della Valpolicella", di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

2) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall'art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare.
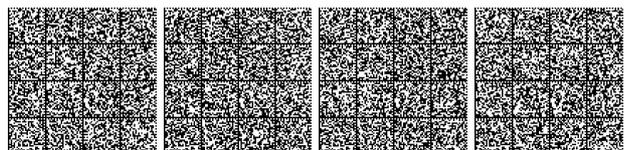
3) Tenuto altresì conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino "Amarone della Valpolicella" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 2 e comunque nell'ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;
- la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

4) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%.

5) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito "Amarone della Valpolicella" rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

6) Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

7) L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.

8) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini "Amarone della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre.

9) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

10) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell'impiego della specificazione "classico", in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino "Amarone della Valpolicella", a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti.

11) I vini “Amarone della Valpolicella” prima della immissione al consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
I vini “Amarone della Valpolicella” designato con la specificazione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.

Art. 6

1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella”, anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso carico tendente eventualmente al granato con l’invecchiamento;

- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol.
- zuccheri riduttori residui massimo: 12 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre 16% vol.
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella versione “riserva”.

2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Art. 7

1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari.

2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3) Nella designazione dei vini “Amarone della Valpolicella” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti e che l’appassimento, la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

4) Per i vini "Amarone della Valpolicella", con le diverse tipologie, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali l’utilizzo della capacità di 9 e 12 litri.

2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
AMARONE DELLA VALPOLICELLA	A047	X	999	2	X	X	A	1	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA	A047	X	999	2	A	X	A	1	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO	A047	A	999	2	X	X	A	1	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA	A047	A	999	2	A	X	A	1	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA	A047	B	999	2	X	X	A	1	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA RISERVA	A047	B	999	2	A	X	A	1	X

10A04057

DECRETO 24 marzo 2010.

Approvazione del Piano di comunicazione, per l’anno 2010, per l’organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all’informazione del cittadino.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante «disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica Frattini del 7 febbraio 2002, recante disposizioni «sulle attività di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», con la quale, all’art. 4, è autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»;

Viste le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;

Visti il Piano di comunicazione e il Piano di promozione predisposti per l’anno 2010, per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l’educazione alimentare, la promozione dell’agroalimentare nazionale e le altre attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 74 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visti la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Sono approvati il Piano di comunicazione e il Piano di promozione per l’anno 2010, allegati al presente provvedimento, per l’organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all’informazione del cittadino, all’affermazione di una corretta immagine dell’intero comparto agricolo e agroalimentare, per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l’educazione alimentare, la promozione dell’agroalimentare nazionale e le altre attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

PIANO DI COMUNICAZIONE 2010

1. PREMESSA

Negli ultimi anni l'agricoltura e l'economia reale hanno assunto una rinnovata e ampliata centralità nelle nostre società. In cima alle agende dei governi sono tornate le questioni della produzione agricola e della sicurezza degli alimenti. Allo stesso tempo però il settore della produzione agricola è attraversato da una profonda crisi economica e finanziaria.
Questa Amministrazione, per offrire risposte concrete a tali rilevanti questioni, sta lavorando affinché le realtà produttive dell'agroalimentare italiano, che garantiscono qualità e sicurezza dei prodotti, nonché la tutela di tradizioni, tecniche e identità stratificate nei territori nazionali, ricevano il giusto riconoscimento nella società e una remunerazione adeguata all'importante e delicata funzione a cui assolvono.
Premessa necessaria a tale politica è da un lato la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale; un tema che riguarda da vicino la nostra agricoltura, espressione di una sapienza produttiva di lunghissima tradizione. Per difenderla, questa Amministrazione si impegna innanzitutto a combattere ogni forma di frode alimentare, che minaccia la sicurezza dei cittadini e attenta al nostro patrimonio agroalimentare.
Dall'altro lato, sarà necessario favorire la tutela e la promozione delle eccellenze produttive dei territori agricoli nazionali, da raggiungere anche attraverso un'azione di razionalizzazione e modernizzazione della filiera agroalimentare. Tale azione potrà essere svolta sia tramite un ammodernamento tecnologico e strutturale delle imprese agricole sia attraverso lo sviluppo di politiche volte a favorire il ricambio generazionale degli operatori del settore. Inoltre, sarà cruciale promuovere la riduzione dei passaggi di mano che, nelle dinamiche di produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, rappresentano uno dei fattori che contribuiscono a far lievitare i prezzi al consumo senza però migliorare i redditi degli agricoltori. Peraltro, accorciare la filiera e privilegiare il consumo di prodotti del territorio potrebbe avere ricadute positive sull'ambiente, in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti causate dai trasporti di lunga distanza. Incentivando il consumo di prossimità, ci si propone di contribuire alla creazione di una filiera tutta italiana, dove ogni passaggio sia riconoscibile e trasparente. Rendere tutti i prodotti tracciabili e tutte le etichette trasparenti, a favore di un consumo realmente consapevole.
Pertanto, al fine di perseguire tali propositi, questa Amministrazione intende porre il cittadino al centro delle sue politiche informative e di comunicazione, affidandogli gli strumenti necessari per orientarsi in un mercato difficile e avere così un ruolo attivo nella scelta dei prodotti che intende acquistare, facendo fronte a un'offerta moltiplicata, divenuta molto più vasta e diversificata per qualità, paesi di produzione e prezzi dei prodotti agroalimentari, rispetto al passato.

Il percorso strategico tracciato da questa Amministrazione per le attività di comunicazione e informazione si pone, dunque, come obiettivo primario la maggiore informazione dei cittadini nonché la promozione della tracciabilità dei prodotti e, di conseguenza, una più profonda consapevolezza dei consumatori su ciò che acquistano. Tale obiettivo potrà essere perseguito principalmente attraverso l'informazione e la sensibilizzazione verso i temi della sicurezza alimentare, del valore identitario e culturale delle produzioni agricole e agroalimentari tipiche nonché della sana alimentazione, esigenze sempre più diffuse tra operatori e cittadini, come peraltro segnalato dai monitoraggi svolti per questa Amministrazione dalla società SWG.

La comunicazione è quindi, tra gli altri, uno strumento per la valorizzazione della relazione con il cittadino, perseguita attraverso azioni capaci di aumentare la trasparenza dei processi amministrativi e di rendere i cittadini certi sul ruolo e sulle competenze del Ministero. Queste azioni potranno altresì consolidare un rapporto collaborativo con i cittadini, premessa necessaria per avviare una condivisione di fini e di valori su temi delicati come la sicurezza alimentare e la salubrità dell'alimentazione.

Il consumo consapevole assumerà ulteriori significati e priorità in relazione alla capacità di condurre scelte coerenti anche in relazione agli aspetti economici legati ai prodotti: prezzi trasparenti in tutti i passaggi della filiera e gestione razionale della spesa alimentare in relazione agli effettivi contenuti qualitativi e nutrizionali dei prodotti.
Inoltre dovrà essere data la massima attenzione alla qualità dei modi di comunicare, nelle molteplici forme previste, con i principali *target group* individuati. Le fasi di informazione ed educazione rivolte ai consumatori, dovranno, infatti, anche assolvere al ruolo strategico di contribuire al miglior rapporto fiduciario fra cittadini e Istituzioni. Tale obiettivo è concretamente perseguibile non solo con la scelta di alcune tipologie di azioni (ad esempio quelle rivolte alle scuole o quelle previste nei punti vendita) ma anche prestando particolare cura alla attendibilità, imparzialità, completezza e alla chiarezza delle informazioni date.

Risulta opportuno, infine, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, porre la massima attenzione all'individuazione di appropriati strumenti di comunicazione al fine di ottimizzare e valorizzare le limitate risorse finanziarie rispetto agli obiettivi e al disegno strategico di seguito delineato.

2. FINALITÀ

Le attività di comunicazione pianificate da questa Amministrazione per l'anno 2010 si propongono le seguenti finalità:

- Proseguire nelle attività di informazione puntuale e orientamento del consumatore verso scelte di qualità e verso una alimentazione sana e consapevole, anche tramite azioni divulgative sull'importanza della tracciabilità, l'etichettatura, l'origine, l'indicazione della scadenza ed i marchi di certificazione della qualità;
- Consolidamento del ruolo del Mipaaf quale *tutor* del consumatore e fonte istituzionale di riferimento, con particolare attenzione alla garanzia della sicurezza alimentare;
- Rafforzamento dell'interattività per stimolare e consolidare il dialogo con i cittadini, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione;
- Valorizzazione del *Made in Italy* agroalimentare, inteso anche come stile di vita e di consumo, attraverso interventi capaci di incidere sugli immaginari collettivi dei mercati di accoglimento, anche in previsione di grandi appuntamenti sportivi e culturali di risonanza nazionale e internazionale;
- Valorizzazione del *Made in Italy* agroalimentare tramite la promozione delle tradizioni e delle culture culinarie nazionali, con particolare riferimento a stili alimentari corretti (come la dieta Mediterranea), anche attraverso la realizzazione di iniziative rivolte alla ristorazione italiana sia in Italia che all'estero;
- Sviluppo del patrimonio agroalimentare e dei prodotti di qualità certificata (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT e Agricoltura Biologica) attraverso il recupero del profilo storico-culturale dell'agricoltura e dei suoi prodotti;
- Progettazione di attività di promozione del patrimonio agroalimentare e dei prodotti di qualità certificata in sempre più stretta correlazione con la promozione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale dei territori del nostro Paese, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e locali, in un'ottica più complessiva di *marketing territoriale*, in grado di esaltare quanto più possibile il nesso prodotto-territorio;
- Informazione ed educazione sull'importanza di un'alimentazione consapevole, attraverso azioni continuative rivolte al mondo della scuola;
- Informazione sugli andamenti dei prezzi dei prodotti agroalimentari e promozione di un ruolo consapevole e attivo dei consumatori nelle dinamiche di formazione di tali prezzi; definizione di strumenti di supporto alla gestione "consapevole" della spesa alimentare e la tutela del reddito familiare;
- Valorizzazione e promozione di nuove forme di vendita dei prodotti alimentari, vendita diretta e canali di vendita telematici;
- Sostegno ad un corretto posizionamento dell'immagine delle filiere agroalimentari;
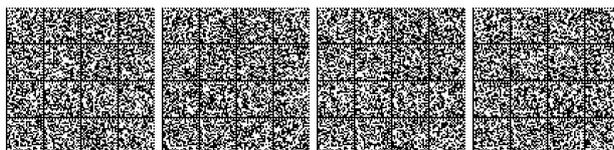
- Rappresentazione della nuova agricoltura italiana ed europea: multifunzionale, eco-compatibile e orientata al consumatore;
- Promozione di attività di informazione e comunicazione finalizzate al settore agricolo e agroalimentare per favorire da parte degli operatori la scelta della forma giuridica societaria e l'adozione di modelli di organizzazione e di aggregazione più competitivi;
- Valorizzazione e corretta informazione relativamente a prodotti di settori interessati da emergenze;
- Informazione puntuale rivolta a tutti i produttori e agli operatori del settore, per creare la consapevolezza delle potenzialità e opportunità del settore agricolo, attraverso un'adeguata copertura informativa sulle normative europee, sulla riforma della Pac, sui contratti di filiera e sulle modalità per fruirne;
- Potenziamento delle attività di ascolto e di analisi delle opinioni e degli atteggiamenti diffusi presso l'opinione pubblica e gli operatori delle filiere agroalimentari;

3. LE LINEE DI AZIONE E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

In una prospettiva integrata delle attività di comunicazione, le finalità individuate potranno essere raggiunte percorrendo diverse linee di azione e calibrando la scelta degli strumenti da impiegare in relazione agli obiettivi e allo specifico pubblico di riferimento di volta in volta selezionato.
Le linee di azione su cui sarà strutturata l'attività di comunicazione del Ministero per l'anno 2010 potranno essere sviluppate nelle seguenti aree tematiche:
- azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori;
- sostegno alle attività di promozione e internazionalizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari;
- iniziative di informazione e comunicazione rivolte agli operatori del settore;
- azioni di informazione ed educazione alimentare nelle scuole;
- comunicazione settoriale;
- sport e comunicazione;
- fiere ed eventi;

La complessità e la vastità delle aree di competenza, nonché le molteplici finalità che il Mipaaf persegue, impongono di affrontare con cautela le questioni della segmentazione dei destinatari delle singole azioni e del posizionamento dell'azione informativa e comunicativa dell'Amministrazione, cercando di bilanciare le esigenze di efficacia comunicativa e la necessità di non escludere nessun cittadino dai flussi di comunicazione che saranno progettati e realizzati dal Ministero con le risorse finanziarie disponibili.

4. SPORT E COMUNICAZIONE

Tra le linee di comunicazione che questa Amministrazione intende sviluppare rivestiranno importanza strategica le iniziative finalizzate a coniugare i concetti di sana alimentazione, produzioni di qualità e pratica sportiva.
Per perseguire tale finalità il Ministero parteciperà e sosterrà programmi di promozione e comunicazione nell'ambito di eventi sportivi nazionali e internazionali, con i seguenti obiettivi:
- la promozione dell'importanza della consapevolezza alimentare;
- la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità;
- la promozione delle produzioni italiane presso i mercati nazionali, comunitari e internazionali;
- la promozione della filiera corta produttore-consumatore;

4.1 Progetto "la qualità in Giro"
Tra le iniziative sportive che questa Amministrazione intende realizzare durante il 2010 vi è una nuova edizione del progetto "la qualità in Giro".
Tale progetto è finalizzato principalmente a:
- promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità (DOP, IGP e STG nonché i circa 4.500 Prodotti Tradizionali);
- favorire un atteggiamento alimentare consapevole;
- promuovere la pratica sportiva abbinata a un'alimentazione corretta, capace di sposare qualità degli alimenti ed equilibrio nutrizionale.

La forte dimensione territoriale delle manifestazioni ciclistiche, può restituire in maniera viva il legame tra produzioni agroalimentari, territori e identità culturale, fattore competitivo determinante dell'agroalimentare nazionale insieme alla sua indiscussa qualità.
Tale progetto prevede la partecipazione di questa Amministrazione alle principali manifestazioni ciclistiche nazionali, eventi che godono da sempre di grande popolarità in Italia e all'estero:
- Giro d'Italia;
- Tirreno–Adriatico;
- Milano–Sanremo;
- Il Gran Piemonte;
- Il Lombardia.

Tra queste manifestazioni ciclistiche il Giro d'Italia riveste un ruolo di particolare importanza non solo per la sua notorietà e per la sua salda appartenenza all'immaginario sportivo e culturale nazionale. Infatti la manifestazione percorrendo molti territori italiani consente di intraprendere iniziative di valorizzazione delle specifiche vocazioni agricole e agroalimentari e delle produzioni tipiche, nonché della qualità dei prodotti stessi.
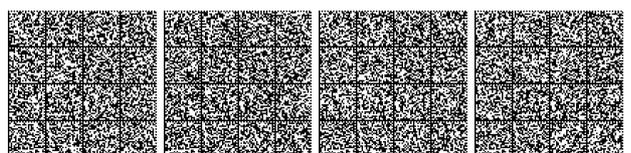
Il Mipaaf, nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero e RCS Sport S.p.a. in data 18 dicembre 2009, sarà presente a tutte le tappe del Giro con un proprio stand istituzionale, portando sul territorio un punto di contatto nel quale ricevere i cittadini, fornire informazioni e divulgare pubblicazioni. Inoltre, si intende, con la collaborazione dei Consorzi di tutela delle produzioni di qualità dei territori percorsi dai ciclisti organizzare delle degustazioni guidate al fine di promuovere la conoscenza e sostenere i consumi di tali prodotti. Infine, per garantire ai contenuti e ai messaggi non solo una diffusione territoriale, e per sottolineare l'importanza di una alimentazione corretta abbinata alla pratica sportiva, saranno realizzati degli annunci da pubblicare su spazi pubblicitari che il gruppo RCS Sport S.p.A. metterà a disposizione. Infine si prevede la realizzazione di contenuti redazionali, finalizzati alla valorizzazione dell'agroalimentare nazionale e a promuoverne la conoscenza, che potranno circolare sui canali di comunicazione e sugli strumenti a disposizione del gruppo editoriale RCS.
Nel 2010 questa Amministrazione parteciperà ad altre gare di ciclismo quali La Tirreno–Adriatico, La Milano–Sanremo, Il GranPiemonte e Il Lombardia, ritenendo tali manifestazioni un ulteriore strumento di comunicazione per la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici Italiani e per la veicolazione sul territorio della conoscenza dei prodotti DOP e IGP locali.

4.2 Mondiali di calcio 2010

Con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano, rafforzando l'associazione tra le migliori produzioni alimentari nazionali alle altre eccellenze del *made in Italy*, questa Amministrazione ha previsto di partecipare alle iniziative realizzate nell'ambito di Casa Italia ai prossimi Mondiali di calcio in Sud Africa.
Si intende presentare a un pubblico target selezionato (giornalisti e *opinion makers*), nell'ambito di un evento dall'elevato impatto emotivo, le produzioni alimentari nazionali puntando sulla leva esperienziale e su quella cognitiva, offrendo la possibilità di degustare in contesti non usuali prodotti di qualità e garantendo un approfondito apparato informativo riguardante i prodotti e i loro valori culturali nonché gli apporti nutrizionali.

5. COMUNICAZIONE SETTORIALE

Per assicurare il sostegno a settori colpiti da crisi congiunturali oppure interessati da particolari innovazioni normative, questa Amministrazione prevede la realizzazione di una serie di iniziative di informazione e comunicazione rivolte a pubblici di volta in volta selezionati in base agli obiettivi che si intende perseguire.

5.1 Iniziative di comunicazione a supporto della trasparenza amministrativa

In tale ambito il Mipaaf intende porre una particolare cura ad attività informative dirette alla promozione della conoscenza dei provvedimenti normativi relativi al settore e, più in generale, della trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine saranno di volta in volta selezionati i mezzi e gli strumenti di comunicazione in grado di assicurare la massima efficacia in termini di copertura dei pubblici di riferimento a cui i messaggi saranno destinati.

Non si esclude, al riguardo, la possibilità di utilizzare anche annunci a mezzo stampa per divulgare, presso destinatari selezionati, informazioni relative a provvedimenti ministeriali o normative italiane o europee di particolare rilievo e interesse riguardanti le filiere dell'agroalimentare.

5.2 Sostegno all'immagine dell'agricoltura

Tra le tematiche che si pongono con particolare urgenza, quella riguardante il ricambio generazionale in agricoltura assume per il Mipaaf un ruolo assolutamente centrale. Diventa infatti strategico concorrere a creare le condizioni migliori per agevolare l'ingresso dei giovani nelle professioni del settore.
Questa Amministrazione intende mettere a disposizione di tale finalità anche gli strumenti e le iniziative di comunicazione appartenenti al suo sistema. Si prevede infatti di intensificare innanzitutto le attività di comunicazione sviluppate tramite web sui siti del Ministero, con particolare attenzione alla rivista telematica Agricoltura italiana on line. Su tale rivista potranno essere sviluppate rubriche tematiche finalizzate a diffondere una corretta informazione sulle opportunità legate all'imprenditoria agricola e che cercheranno di mostrare e divulgare il volto moderno del settore.
Inoltre, il Mipaaf valuterà l'opportunità di realizzare una campagna di comunicazione e informazione a sostegno del corretto posizionamento del settore dell'agricoltura e, in particolare, volte a favorire il ricambio generazionale nelle professioni agricole.

5.3 Piano di comunicazione Piano Strategico Nazionale (PSN) e Rete Rurale Nazionale (RRN)

Obiettivo principale delle iniziative di informazione e comunicazione pianificate in tale ambito da questa Amministrazione per il 2010 è diffondere la conoscenza delle attività, le opportunità e i vantaggi offerti dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di attrarre nuovi membri nel network e amplificare gli effetti stessi di tale programma.

Le azioni individuate mireranno pertanto a migliorare la consapevolezza della Rete, accreditare ancor più la Rete e i suoi membri come *opinion maker* del settore, ad ampliare le sinergie della Rete con gli *stakeholder* ed ottimizzare attraverso la comunicazione il ruolo della Rete come player delle politiche di sviluppo rurale.

Per il raggiungimento degli obiettivi, sono state individuate tre tipologie di target:

- **TARGET 1)** Macrotarget di massa, segmentabile anche grazie alle specifiche attività portate avanti dalle *task force*, attraverso iniziative che investono grandi temi socio-economici; associazioni di largo spettro in grado di orientare su temi sensibili l'opinione pubblica .
- **TARGET 2)** I beneficiari potenziali delle politiche come le amministrazioni regionali e nazionali, gli enti pubblici, interessati nella realizzazione dei programmi di sviluppo rurale e dei Fondi Strutturali; i GAL, le loro reti informali e formali e le altre reti aventi un ruolo negli interventi per le aree rurali a livello locale, fino agli imprenditori del comparto agro-alimentare e forestale.

- **TARGET 3)** Soggetti istituzionali e appartenenti al mondo socio-economico, coinvolti nella gestione/attuazione delle politiche (i consulenti tecnici operanti nel settore agro-alimentare e nella progettazione dello sviluppo locale, le organizzazioni di categoria, le associazioni forestali, le associazioni cooperative, le associazioni degli enti locali (comuni, province e comunità montane) l'unione delle camere di commercio, industria, ecc).

In quest'ottica sono state selezionate tre tipologie di comunicazione principali, la prima trasversale, la seconda e la terza specifiche, ma tutte in grado di raggiungere i tre target funzionali alla buona riuscita della comunicazione:

1. Comunicazione istituzionale
2. Progetti specifici di comunicazione nell'ambito della RRN
3. Progetto di comunicazione per il PSN

5.3.1 Le attività di comunicazione istituzionale del piano 2010

Potenziamento del network locale

Per favorire il potenziamento del network locale sono stati individuati i referenti per la comunicazione di ciascun PSR che saranno coinvolti nella diffusione delle iniziative di comunicazione previste per il 2010, e al contempo forniranno importanti feedback sulle azioni in corso a livello regionale La comunicazione ad ombrello ne vedrà il coinvolgimento anche in eventi/attività afferenti a target meno specializzati (TARGET 2) ed ove possibile anche in eventi pensati per un pubblico di massa (TARGET 1), sfruttando la loro presenza sul territorio, la conoscenza e la familiarità con quest'ultimo.

Strutturazione di un ufficio stampa per la comunicazione della RRN e del PSN

Ruolo strategico in quanto canale di comunicazione preferenziale che garantisca un contatto day by day con i media nazionali e locali al fine di instaurare una relazione approfondita su tutte le tematiche trattate dalla Rete, e di garantire maggior copertura al TARGET 1, l'ufficio stampa svolgerà un'attività di media relation a supporto di tutte le iniziative pianificate, di monitoraggio delle notizie, allestimento mailing list, redazione comunicati e cartelle stampa e rapporto quotidiano con i giornalisti.

In particolare l'ufficio stampa provvederà anche alle seguente azioni:

- *Media relations* con i giornalisti *opinion makers* del settore e più in generale con i referenti dei media generalisti;
- *Reputation management* volta a valorizzare il ruolo del management RRN, anche attraverso l'individuazione di *spokeperson* per aree tematiche;
- Realizzazione di materiali specifici atti a garantire ai media la copertura informativa sull'attività della Rete (video istituzionali, VNR, *white paper*, etc.);
- Realizzazione di media partnership segmentate anche in funzione della necessità di valorizzare le singole *Task Force*;
- Ufficio stampa *one to one* per la realizzazione di esclusive o servizi speciali su *case history*;
- Redazione di un giornale online

Campagna informativa sulla stampa
La campagna informativa sulla stampa permetterà di affrontare in maniera più approfondita e dettagliata le tematiche specifiche legate allo sviluppo rurale. Saranno, pertanto, pianificati inserti pubblicitari, redazionali e veicolazioni di materiale informativo che serviranno da supporto alle numerose attività programmate.

Attività di relazioni pubbliche
L'attività di relazioni pubbliche sarà direzionata al potenziamento dell'efficacia sul TARGET 1. Mirerà all'individuazione e all'instaurazione di rapporti sinergici con quegli Enti, Associazioni e realtà produttive che, in linea con gli obiettivi e le politiche del MiPAAF, potranno risultare funzionali alla creazione di una cassa di risonanza per le iniziative della RRN, ed a quelle associazioni di largo spettro in grado di orientare su temi sensibili l'opinione pubblica.

Comunicazione tramite il portale della RRN
Nel corso del 2010 proseguirà l'attività di comunicazione tramite il sito della Rete che sarà implementato nelle sue funzionalità per dare maggior visibilità ai contenuti e promuovere le iniziative delle singole *Task Force*.

Campagna di comunicazione tramite siti web
Per garantire la copertura delle fasce più giovanili dei target in oggetto sarà pianificata una campagna di comunicazione veicolata tramite il canale web, grazie al coinvolgimento dei più rilevanti siti e portali web.

Realizzazione materiale informativo e promozionale
Nel corso dell'annualità 2010 proseguirà l'attività di realizzazione dei materiali informativi e promozionali da distribuire in occasione della partecipazione a eventi/workshop/seminari e, rispetto al 2009, si individueranno nuovi canali di diffusione anche attraverso la rete capillare propria dei membri del Tavolo di Partenariato.

Attività di diffusione, organizzazione eventi, convegni, workshop e seminari
Oltre alla prosecuzione delle attività di comunicazione e informazione programmate nel presente Piano e di quelle avviate nelle precedenti annualità, si prevede l'organizzazione e la partecipazione a convegni e attività seminariali sulla base della programmazione specifica di ciascuna *Task force* tematica della Rete.

Eventi e fiere 2010
Nell'ambito delle iniziative pianificate dall'Amministrazione, la RRN valuterà di volta in volta la partecipazione a manifestazioni fieristiche o altro genere di eventi.
La Rete inoltre nell'ambito delle proprie attività prevede la partecipazione ad alcune manifestazioni/eventi non patrocinati dal Ministero tra cui:
- Terra Futura 18-21 maggio Firenze
- Green Week Bucarest (data ancora da definire)
- Royal show Regno Unito (data ancora da definire)
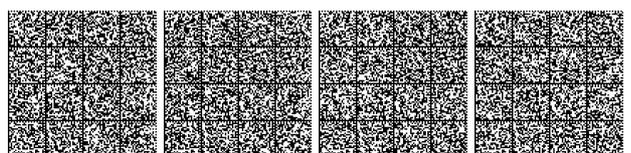
5.3.2 Progetti specifici di comunicazione nell'ambito della RRN

Concorso fotografico "Scatta e sviluppa il rurale"

Il concorso fotografico "Scatta e sviluppa il rurale"- "Memorie di un paesaggio" mira alla costituzione di un archivio fotografico di immagini di paesaggi rurali e raccolta di testimonianze sulle modifiche intervenute nel tempo.

Progetto pilota rural4kids – campagna di comunicazione ed educazione nelle scuole primarie

Il progetto rural4kids ha un intento educativo e risponde alla necessità di avvicinare il target dei più giovani, i bambini del secondo ciclo della scuola elementare, alle tematiche delle 4 sfide - quali la biodiversità, il risparmio energetico, la gestione delle risorse idriche e i cambiamenti climatici e conoscere le Istituzioni e il loro ruolo - in modo da favorire lo sviluppo di atteggiamenti corretti e consapevoli nei confronti dell'ambiente e del mondo rurale.

Il progetto pilota in questa prima fase coinvolgerà 4 scuole campione scelte nell'area urbana di Roma poiché sono i bambini dei centri urbani che non conoscono l'attività rurale. Si prevede, pertanto, un campione complessivo di 12 classi appartenenti nell'ambito delle 3 scuole della macro area scelta.

Per il prossimo anno scolastico 2010-11 le scuole che vorranno sperimentare il percorso proposto potranno aderire dichiarando che il progetto "Rural 4 kids, 4 cose da fare, molte da scoprire" farà parte delle proposte contenute nel "Piano offerta formativa" e partecipare al Concorso nazionale.

Ciascuna classe che aderirà al progetto riceverà, oltre al bando del Concorso, un kit nel quale saranno contenuti tutti gli strumenti necessari ai docenti per impostare il lavoro in classe e il materiale per gli alunni che, insieme, dovranno realizzare un elaborato sulle 4 tematiche del blog rural4kids. Gli elaborati saranno poi raccolti e esaminati da una commissione esterna che individuerà i 5 lavori più originali, che saranno premiati con un viaggio a Roma nel corso del quale si terrà la premiazione ufficiale.

Attività di diffusione delle buone prassi per i giovani imprenditori nell'ambito dei PSR

In un'ottica di sinergia con le iniziative di comunicazione realizzate a livello regionale sarà pianificata un'attività di diffusione e promozione delle buone prassi realizzate dai giovani imprenditori.

Strategico per questa iniziativa sarà il networking realizzato con i referenti per la comunicazione di ciascun PSR, tramite il quale sarà avviata un'iniziativa di promozione volta a individuare e premiare le best practices legate ad iniziative intraprese da giovani imprenditori con i finanziamenti del PSR. Il tutto con l'obiettivo da una parte di monitorare le best practices del settore con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile, dall'altra di ricevere un feed-back utile ad orientare nel modo migliore le scelte strategiche future in termine di politiche di sviluppo rurale.

Le migliori iniziative concorreranno ad un premio nazionale e saranno inserite in una pubblicazione che verrà poi distribuita nel corso di convegni, workshop ed eventi.

Indagine sulle famiglie rurali
L'obiettivo del progetto è quello di fornire un supporto migliorativo alla politica nazionale del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale sulle tematiche legate alla famiglia. L'iniziativa è stata promossa dalle *Task Force* Tematiche Giovani e Pari Opportunità della Rete Rurale Nazionale (RRN) con il coinvolgimento di alcuni qualificati rappresentanti del partenariato socioeconomico individuati tra i membri del Tavolo nazionale permanente di partenariato.
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di due *focus group* preliminari all'indagine, uno con gli esperti del settore (identificati in rappresentanti del tavolo di partenariato, mondo accademico e scientifico); l'altro, direttamente con alcune famiglie agricole, scelte in base a criteri di composizione e geografici.
Una volta tratte le risultanze dei due *focus group* si passerà alla codificazione dei temi base dell'indagine, che verrà realizzata attraverso interviste ad un campione determinato di famiglie, che sia rappresentativo della realtà nazionale ed altresì diversificato a livello regionale, in modo da fornire un quadro specifico totale e particolare della situazione, delle aspettative, delle problematiche concernenti la famiglia rurale in Italia oggi.

Piano di comunicazione sulla condizionalità
Le iniziative pianificate nell'ambito del piano di comunicazione sulla condizionalità si articoleranno su tre filoni principali:
- 1° modulo formativo dedicato al target 2 e 3 con riferimento alle novità nell'ambito della condizionalità all'indomani dell'health check
- 2° modulo formativo dedicato al target 2 e 3 con il coinvolgimento delle Regioni e con una copertura temporale sino al 2011
- Campagna informativa riconducibile alle iniziative di comunicazione istituzionale modulate sulla stampa e sulle radio locali

Campagna di educazione nelle scuole medie inferiori al risparmio e alla finanza nelle aree rurali
Il progetto mira alla creazione di una partnership con un ente/associazione operante nel settore educational e della sensibilizzazione verso i temi sociali per i ragazzi e le famiglie ed uno operante nel settore economico-finanziario - accreditati a livello nazionale e istituzionale - per lo svolgimento di una campagna sul territorio nazionale rivolta ai ragazzi delle scuole medie inferiori.
L'obiettivo della campagna di comunicazione è duplice perché da un lato vuole sensibilizzare i giovani sulle opportunità offerte dall'impresa agricola, sia in termini professionali che in termini di risorse finanziarie e dall'altro mira a modificare la percezione che molti giovani ancora oggi hanno del mondo agricolo, aggiornandola alla luce delle innovazioni e dello sviluppo avvenuto in ambito rurale.
Per assicurare una maggiore efficacia sarà previsto, inoltre, il coinvolgimento delle OOPP che con la loro presenza capillare sul territorio nazionale diventeranno un ulteriore canale di diffusione del materiale informativo realizzato per la campagna svolgendo un'importante azione di cassa di risonanza per l'intera attività.

5.3.3 Progetto di comunicazione per il PSN

Realizzazione della brochure tematica sul PSN

La promozione del PSN sarà veicolata anche tramite la realizzazione di materiali ad hoc in grado di fornire tutte le informazioni necessarie ad accedere alle opportunità disponibili nell'ambito dello sviluppo rurale e di sensibilizzare il grande pubblico sulle strategie del PSN.

Realizzazione di roadshow sul territorio

Si prevede di realizzare un *roadshow* sul territorio che punti a stimolare l'incontro a livello regionale e locale di rappresentanti delle istituzioni e gli operatori. Il *roadshow* prevederà l'organizzazione di n.1 seminario per ciascuna Regione e tratterà tematiche connesse all'attuazione dei vari PSR nell'ambito del più ampio PSN.

Campagna informativa radiofonica

L'immediatezza del mezzo radiofonico e la sua capacità di raggiungere segmenti differenti di pubblico saranno utilizzati come strumento per pubblicizzare e sostenere le iniziative sul territorio nazionale, favorendo un'azione di *networking*, grazie alla predisposizione di inserti radiofonici e interviste ai referenti istituzionali.

Al fine di garantire una maggiore penetrazione del messaggio saranno realizzati spot/messaggi differenziati sulle tematiche del PSN e dei singoli PSR da utilizzare a seconda del *network* radiofonico di volta in volta individuato.

5.4 Settori in crisi

Al fine di intervenire a sostegno di settori che debbano affrontare crisi, questa Amministrazione prevede la possibilità di mettere a disposizione tutti gli strumenti che fanno parte del suo sistema di comunicazione. Inoltre non si esclude, nel caso in cui una filiera debba affrontare una crisi particolarmente acuta, di poter interventi in loro supporto tramite la pianificazione e realizzazione di particolari campagne di informazione, per agevolare l'introduzione di dinamiche virtuose che possano innescare fenomeni di ripresa.

Nel corso del 2008, ad esempio, realizzate campagne e iniziative di sostegno alle DOP "Gran suino padano" e "Mozzarella di bufala campana", per sostenerne la domanda, riequilibrare in termini di positività l'immagine dei prodotti e valorizzarne le specificità.

5.5 Informazioni sulle filiere

Nell'ottica della promozione della trasparenza e della divulgazione delle informazioni riguardanti specifiche filiere del settore agricolo, si intende sviluppare delle linee di comunicazione dedicate a singoli settori.

5.5.1 Filiera dell'ortofrutta

Per quanto riguarda la filiera dell'ortofrutta l'UE ha dato avvio alla fine del 2008 al progetto Frutta nelle scuole. L'iniziativa è finalizzata alla promozione del consumo di frutta soprattutto tra i più giovani. A tale fine sarà peraltro prevista la distribuzione gratuita negli istituti scolastici (preferibilmente nelle scuole primarie) dei Paesi membri dell'Unione di frutta. Il Mipaaf, oltre alla gestione di competenza degli aspetti logistici e organizzativi relativi al programma Frutta nelle scuole, realizzerà iniziative di informazione dirette a promuovere l'adesione delle scuole al progetto nonché a garantire ad esso un'adeguata visibilità. Tali attività, di cui si parlerà più estesamente di seguito, si svolgeranno nel 2010 in modo da coprire sia l'anno scolastico 2009/2010 che quello 2010/2011.

5.5.2 Filiera dell'olio

In considerazione delle risorse finanziarie attribuite a questa Amministrazione dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171" recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare – per la realizzazione di iniziative a sostegno del settore oleicolo, pari a un ammontare di 2,6 milioni di euro, si prevede di effettuare degli interventi di informazione e comunicazione relativi alla filiera dell'olio d'oliva.

In tale ambito è già stato realizzato uno spot televisivo e radiofonico per la promozione dell'immagine del settore e l'informazione al consumatore circa le novità normative che obbligano l'indicazione in etichetta dell'origine delle olive e delle zone d'estrazione. Tale prodotto pubblicitario sarà trasmesso sugli spazi gratuiti che le emittenti RAI riservano alle campagne istituzionali di pubblica utilità. Successivamente si valuterà l'opportunità di avviare un'ulteriore programmazione dello spot e di un annuncio stampa coordinato alla campagna.

Tali iniziative potranno mirare al sostegno del settore e a favorire i processi di conoscenza del prodotto in relazione sia alla sua qualità e provenienza che alle sue proprietà organolettiche, nonché la sua rilevanza in una dieta equilibrata. Inoltre, si intende intraprendere, tramite l'emissione di bando di gara europeo, iniziative di comunicazione finalizzate a un nuovo posizionamento dell'immagine del prodotto, per favorirne la notorietà e supportare la sua penetrazione commerciale in particolare tra i più giovani.

5.5.3 Filiera dell'agricoltura biologica

Le attività che in tale ambito saranno sviluppate riguardano la realizzazione di una campagna pubblicitaria su stampa e su emittenti televisive tramite la realizzazione di un annuncio e di uno spot video finalizzati all'informazione e al corretto posizionamento dell'agricoltura biologica nel settore agroalimentare. Inoltre, sempre a tale fine sarà organizzato anche un evento, Piazze BIO, che si svolgerà, il 18 aprile 2010, contemporaneamente in diverse piazze italiane. Inoltre, sarà avviata una campagna di istituzionale di comunicazione che prevede sia la realizzazione di spazi televisivi redazionali dedicati all'informazione al consumatore che iniziative pubblicitarie, tv, radio e stampa, che mirano a sostenere l'immagine del settore.

5.5.4 Filiera del florovivaismo

Questa Amministrazione prevede la pianificazione di iniziative finalizzate al sostegno dell'immagine del settore florovivaistico nazionale e di promuovere un diverso posizionamento dell'immagine dei prodotti di tale filiera.

In particolare, ci si propone di proseguire nella realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione televisiva in convenzione con la RAI (vd. infra par. 7.1) e nell'organizzazione di eventi divulgativi nell'ambito delle principali manifestazioni fieristiche nazionali dedicate al settore florovivaistico ma anche dell'agroalimentare.

6. INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE RIVOLTE AGLI OPERATORI DI SETTORE

Per quanto riguarda il pubblico degli operatori agricoli il tema centrale della comunicazione dovrà focalizzarsi sull'evoluzione e la trasformazione dell'agricoltura. Considerato che una dimensione fondamentale della comunicazione è rappresentata dalla cultura dell'ascolto, al fine di comprendere percezioni, esigenze e aspettative dei vari comparti, si prevede la realizzazione di giornate di incontro il cui scopo sarà quello di maturare una conoscenza delle regole e delle proposte di riforma europee, in vista delle grandi sfide che attendono il settore e delle decisive riforme che dovranno essere approvate in sede comunitaria.

Si prevede inoltre la realizzazione di indagini a campione mirate a sviluppare una più completa conoscenza dei giudizi e degli atteggiamenti degli operatori delle filiere dell'agroalimentare, nonché delle loro esigenze e delle loro aspettative.

Tali attività conoscitive saranno la bussola per orientare efficacemente l'azione amministrativa e per accorciare la distanza che separa l'Amministrazione dagli operatori del settore.

Le evidenze delle ricerche e delle attività di ascolto portate avanti negli scorsi anni, rimarcano la necessità di soddisfare le esigenze informative e le aspettative degli agricoltori relativamente al ruolo e alle funzioni del Mipaaf quale garante di uno sviluppo sostenibile del settore agricolo. Occorre, pertanto, continuare nella predisposizione di efficaci interventi di informazione e formazione sugli strumenti messi a disposizione per il sostegno e lo sviluppo, anche prevedendo una maggiore presenza sul territorio, al fine di incrementare la percezione positiva delle potenzialità future del settore e, nello stesso tempo, controllare e gestire il timore di contrazione.

A tal fine saranno realizzate in vari supporti pubblicazioni dirette agli operatori del settore agricolo, che forniscano tutte le notizie relative alle molteplici opportunità per il settore offerte dalle leggi italiane e dalle normative europee. Inoltre si ritiene utile organizzare e attivare una mailing list che unisca Ministero e operatori del settore in uno spazio di condivisione di informazioni, linee programmatiche e conoscenze, nonché rafforzare l'azione già svolta in tale ambito dal sito Agricoltura italiano on line.

In particolare, per quanto riguarda il Piano di sviluppo rurale 2007-13, il Mipaaf realizzerà quelle azioni di informazione e di formazione rivolte agli operatori del settore agricolo obbligatorie previste da Regolamento a carico del Piano Strategico Nazionale e del Programma Rete Rurale Nazionale. Inoltre si prevede di avviare una specifica attività di comunicazione e di informazione relativamente ai nuovi impegni di condizionalità della PAC.

Anche in questo caso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico svolgerà attività di supporto continuativo, rilevando attraverso attività di ascolto attivo e passivo le esigenze e le attese degli operatori, ordinarle, catalogarle, al fine di produrre e diffondere strumenti di informazione calibrati e centrati sull'*agenda* degli operatori stessi, ovvero consentendo una maggiore personalizzazione dei messaggi e una maggiore specificità rispetto al target finale.
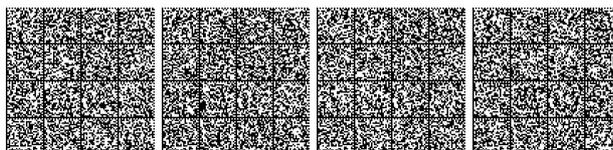
Saranno infine organizzate manifestazioni e giornate di incontro e ascolto nell'ambito delle attività svolte dall'OIGA (Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura), organismo tecnico politico, ospitato presso il Mipaaf, di supporto e orientamento dei giovani agricoltori e di promozione dell'imprenditorialità giovanile nel settore dell'agricoltura.

7. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE RIVOLTE AI CITTADINI CONSUMATORI

Dall'analisi dell'informazione del settore, emerge un forte incremento di visibilità del mondo agroalimentare e l'aumento della consapevolezza dei consumatori, che richiedono informazioni sempre più approfondite e in grado di soddisfare curiosità ed esigenze conoscitive.
Le richieste da parte dei consumatori di informazioni agroalimentari di qualità si manifestano sempre più caratterizzate da finalità di natura etica e di controllo sui cicli produttivi e sulle dinamiche di formazione dei prezzi.
L'obiettivo prioritario, è comprendere in che modo il consumatore deve essere informato per essere sicuro di acquistare prodotti di qualità e con quali modalità, di conseguenza, soddisfare tale aspettativa.
Ci si propone, in sostanza, di esaltare il valore intrinseco delle informazioni destinate al cittadino consumatore, al fine di accrescere la consapevolezza sulla qualità, sulle sue premesse (sistema produttivo, sistema distributivo, caratteri strutturali) e sulle sue ricadute (impatti su ambiente e patrimonio naturale, occupazione, sviluppo locale, potere d'acquisto).
I consumatori hanno la diffusa percezione che, per garantire la sicurezza alimentare, e non solo la salubrità degli alimenti, è importante certificare il prodotto dalla sua origine al confezionamento, lungo tutta la filiera agroalimentare.
Se l'orizzonte geografico primario della comunicazione del Mipaaf è di estensione prevalentemente nazionale, non si deve però sottovalutare l'importanza della comunicazione e dalla promozione della qualità dei prodotti e della cultura agroalimentare verso consumatori e operatori stranieri. Si rende sempre più necessario e urgente, infatti, la messa a punto di campagne informative che contrastino la tendenza al "falso *Made in Italy*" fuori dai confini nazionali, dove il fenomeno dell'*italian sounding* reca danno alle nostre produzioni e al loro valore intrinseco. Dello stesso tenore anche le informazioni e le azioni di comunicazione che dovranno essere dedicate agli stranieri in soggiorno nel nostro Paese.
Il tema centrale della comunicazione sarà dunque la valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano attraverso una corretta informazione che crei nei cittadini consumatori la consapevolezza della qualità come garanzia di una sana alimentazione.

Allo scopo di raggiungere l'obiettivo *consapevolezza* si punterà molto a curare le dinamiche informative e comunicative in una fase importante delle scelte di acquisto e consumo quale il *momento di contatto*.
Il consumatore di prodotti agroalimentari ha la coscienza di essere tale quando acquista o degusta. Ne consegue che la scelta del *momento di contatto*, nei punti vendita o nei ristoranti, per sviluppare i progetti di comunicazione del Mipaaf risulta

strategica. Per questo è necessaria una forte alleanza con gli attori della distribuzione e della ristorazione.
Innanzitutto, saranno organizzate, nei luoghi del commercio al dettaglio ma soprattutto in quelli della grande distribuzione organizzata, dove maggiormente si canalizza il flusso degli acquisti di prodotti agroalimentari, azioni puntuali di informazione e di orientamento dei consumi. Queste azioni saranno realizzate anche tramite la diffusione di opuscoli rivolti ai consumatori, selezionando con precisione i settori ed i temi di cui occuparsi (ortofrutta, prodotti con marchi di qualità, prodotti agroalimentari tradizionali etc.).
La ristorazione, considerato che gli stili di vita moderni privilegiano sempre più l’alimentazione extradomestica, diventa un segmento di rilievo per il settore agroalimentare e momento di contatto importante con il consumatore. A ciò potrà essere realizzato adeguato materiale informativo e avviate, in circuiti della ristorazione, iniziative finalizzate a informare e indirizzare i consumatori verso scelte che sappiano coniugare la qualità e la corretta alimentazione.
Sempre nei ristoranti, ma anche in tutti quei locali pubblici come i bar, dove spesso si consumano pasti veloci, potranno essere individuate azioni promozionali con l’obiettivo di orientare la preferenza dei consumi verso i prodotti agroalimentari di qualità, con particolare attenzione ai prodotti ortofrutticoli.
Un altro importante punto di contatto diretto con i cittadini-consumatori è rappresentato dalle fiere di settore, in cui il momento dell’acquisto si sovrappone e si fonde con quello della degustazione. Il Mipaaf intende svolgere anche in questi luoghi un’attività di valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano nonché di informazione e sensibilizzazione sui temi della corretta alimentazione.
Oltre all’informazione e alla comunicazione svolta nei luoghi durante le opportunità di contatto, si prevede la realizzazione di specifici accordi con operatori dell’informazione: sia con agenzie stampa che con network radiofonici. Tali accordi saranno finalizzati ad assicurare una copertura mediatica vasta e capillare delle notizie riguardanti il settore agroalimentare e le attività istituzionali del Ministero.

7.1 Azioni di comunicazione televisiva attraverso spazi in convenzione

Anche quest’anno il Ministero si propone di realizzare un programma di azione comunicativa tramite il mezzo televisivo, soprattutto attraverso i canali del gruppo RAI nell’ambito di una convenzione tra la Rete pubblica e l’Amministrazione.
Il programma delle attività televisive che si intende proporre nella convenzione per il 2010 deriva da un’attenta valutazione dell’esperienza compiuta negli anni precedenti nonché delle richieste informative espresse dai consumatori.
Il piano sarà prioritariamente orientato alla valorizzazione delle politiche di filiera e al rafforzamento della valorizzazione di un percorso verso la qualità sia nei confronti degli operatori che dei consumatori, alla promozione di una consapevolezza alimentare più profonda e diffusa, nonché, più in generale, a presentare l’attività e le competenze del Mipaaf.

Le attività pianificate saranno inoltre mirate alla promozione della trasparenza dei mercati, con particolare riferimento alle dinamiche di formazione dei prezzi dei prodotti alimentari.
Al fine di ottimizzare le risorse e di offrire una visione coerente e coordinata, le iniziative di comunicazione saranno prevalentemente collocate all'interno di programmi attinenti i temi agroalimentari, e comunque saranno scelte trasmissioni dirette sia ad una platea di specialisti che a pubblici differenziati.
Saranno poi scelti cicli di programmazione lunghi per poter affrontare in modo più approfondito i temi individuati all'interno di ciascun programma e di fornire una copertura informativa continua durante tutto l'anno.
Un ruolo importante sarà affidato ai contenitori familiari, veicolati da canali generalisti dell'emittente, come lo storico *UnoMattina* (RAI Uno) oppure Le amiche del sabato (RAI Uno). Questi programmi, pur non essendo esclusivamente dedicati all'agricoltura o all'alimentazione, sono caratterizzati dalla diffusa presenza al loro interno di tematiche e spunti legati all'agroalimentare. Gli spazi convenzionati all'interno di queste trasmissioni potranno permettere di informare un pubblico vasto e non necessariamente specializzato, e anche di promuove presso tale platea sia comportamenti alimentari salutari che l'orientamento verso gli alimenti di qualità, nonché di offrire visibilità alle iniziative istituzionali Mipaaf finalizzate alla tutela dei consumatori.
Una funzione simile, sebbene caratterizzata da un più pronunciato profilo informativo, sarà svolta utilizzando spazi all'interno di trasmissioni specializzate sui temi della agricoltura e dell'agroalimentare come *Linea verde* e *Linea verde Orizzonti* (RAI Uno), nonché *TGR Italia Agricoltura* (RAI Tre) e *Il Cercasapori – SMS Consumatori* (RAI Due), programma dedicato esclusivamente all'agroalimentare di qualità.
Tali spazi rappresenteranno per un pubblico generico un approfondimento legato ai temi dell'agroalimentare e permetteranno, inoltre, di consolidare tra gli operatori del settore un processo di condivisione con le Istituzioni di problematiche e opportunità.
Verrà confermata una marcata attenzione verso i nuovi media e i canali tematici, con la rubrica *Agridossier* in onda sul canale *All news* RAI News 24 e alle trasmissioni radiofoniche, che saranno individuate durante l'anno.

Ci si propone inoltre di rinnovare la convenzione riguardante i temi relativi al Florovivaismo per la realizzazione della trasmissione Grazie dei Fiori (RAI Due). L'opportunità di un tale accordo risiede nell'esigenza di visibilità del settore florovivaistico italiano, settore che gode di buona salute ma di scarsa notorietà.
Si intende fornire un'informazione precisa e continua, capace di indirizzare il consumatore verso i prodotti italiani e di promuovere in generale il consumo floreale, rappresentandolo non solo come consumo voluttuario ma anche come elemento di benessere, capace anche di incidere sulla qualità della vita.
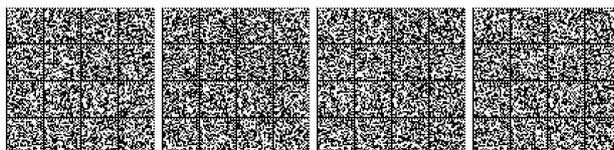
Infine, sarà avviata un'ulteriore convenzione per la realizzazione di uno spazio televisivo, posto nell'ambito della trasmissione *Geo & Geo* (RAI Tre), che mira ad agevolare l'informazione dei cittadini sui temi e le problematiche legate all'agricoltura biologica.

7.2 Altre azioni di comunicazione televisiva

Oltre ai consueti spazi televisivi sulle emittenti Rai, il Mipaaf valuterà l'opportunità di intraprendere nuove iniziative di comunicazione su emittenti televisive nazionali generaliste e sui nuovi canali tematici delle piattaforme digitali e satellitari.

Più in generale, si cercherà di intensificare l'attività di cura delle relazioni con gli operatori del settore dei media al fine di ottenere una copertura più completa delle attività dell'Amministrazione nonché la massima diffusione e circolazione dei contenuti delle azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione svolte dal Mipaaf, attivando, qualora necessario, anche collaborazioni con gruppi editoriali o con particolari canali televisivi.

Sarà inoltre posta maggiore attenzione alle potenzialità offerte emittenti televisive locali, capaci di garantire una penetrazione mirata in determinati territori di interesse.

A tale fine si valuterà la possibilità di realizzare iniziative di comunicazione e informazione con gruppi televisivi territoriali.

In particolare questa Amministrazione, al fine di assicurare il sostegno informativo sul settore agroalimentare ha inserito tra le attività per l'anno 2010 la realizzazione di un programma televisivo sul network "Canale Italia" per almeno sette mesi di messa in onda, della durata di 30 minuti, in onda dal lunedì al venerdì, che informerà il consumatore sul servizio "SMS Consumatori" e sulle oscillazioni dei prezzi al dettaglio dei più comuni prodotti agroalimentari, anche al fine di evidenziare i prodotti più convenienti del periodo e di indirizzarlo verso l'acquisto di frutta e verdura di stagione.

E' inoltre prevista la realizzazione di una rubrica video sul network "Zeta Group" al fine di informare capillarmente il pubblico di specifiche aree del Paese particolarmente vocate all'agricoltura e a tutte le attività connesse, sulle tematiche di stretto interesse e correlate al settore. In particolare si fa riferimento alla produzione di uno spazio televisivo a cadenza settimanale per l'anno 2010, tranne i mesi estivi di luglio e agosto, con puntate della durata di 2 -3 minuti ciascuna e con la relativa messa in onda, a scopo sperimentale, in una delle regioni del nord Italia, in considerazione dello specifico interesse di tali zone.

Infine, sempre allo scopo di implementare la trasparenza dell'azione amministrativa e informare i cittadini su tematiche ritenute strategiche per l'azione di questa Amministrazione, si prevede di realizzare spazi informativi nell'ambito della trasmissione "Con i piedi per Terra", diffusa sul network nazionale ODEON TV.

7.3 Azioni di informazione svolte tramite rapporti contrattuali con agenzie di informazione

Al fine di garantire adeguata copertura informativa a eventi e fatti rilevanti riguardanti il settore dell'agroalimentare nonché per favorire la trasparenza dell'agire amministrativo, il Mipaaf intende rinnovare i rapporti contrattuali con le seguenti agenzie di informazione:

- Ansa;
- Agrapress;
- Datastampa.

Si prenderà inoltre in considerazione l'opportunità di istituire nuovi rapporti contrattuali con agenzie capaci, in particolare, di garantire una maggiore penetrazione in specifici territori e una migliore rappresentatività delle realtà locali.

7.4 Azioni di informazione svolte tramite stampa specializzati

Tra le azioni di informazione rivolte ai cittadini, questa Amministrazione potrà prevedere degli interventi in collaborazione con pubblicazioni quotidiane o periodiche rivolte a target specifici. Si potrà valutare a tale proposito l'opportunità di acquisire spazi redazionali in riviste specialistiche o concordare la realizzazione di numeri monografici, oppure la distribuzione tramite inserto di specifici opuscoli.

7.5 Azioni di comunicazione e informazione di rete

Al fine di consentire la migliore fruizione dell'informazione proveniente dall'intero sistema Mipaaf e allo stesso tempo consentire al cittadino utente di poter esprimere in modo sempre più efficace e immediato le sue aspettative ed esigenze informative, è indispensabile rafforzare le attività di comunicazione interattive e di rete.
Questo programma d'azione sarà realizzato principalmente tramite la continuazione e il potenziamento di progetti di comunicazione già intrapresi in passato, per garantire sia la continuità dei servizi offerti che la valorizzazione del capitale di relazioni accumulatosi intorno a tali servizi.
Le tecnologie di rete, il sito internet istituzionale, la rete intranet e la rivista telematica *Agricoltura italiana on line*, sono strumenti interattivi, sempre più utili e in grado di soddisfare le esigenze di informazione di una sempre più larga parte della popolazione nazionale.
Il loro valore aggiunto, nel quadro d'azione disegnato dal Mipaaf, consiste principalmente nell'opportunità di gestire la comunicazione in tempo reale, di promuovere occasioni di contatto diretto con i cittadini e di garantire la trasparenza amministrativa in modo completo e aggiornato.

7.5.1 www.politicheagricole.gov.it

Riguardo al sito istituzionale del Ministero (*www.politicheagricole.gov.it*), continua l'opera di manutenzione tecnica e l'aggiornamento dei contenuti.
Si intende sempre più rafforzare il ruolo del sito istituzionale come riferimento informativo per gli operatori del mondo agricolo e i cittadini, nonché come strumento di trasparenza e luogo di contatto preferenziale tra utenti e Amministrazione. Sarà inoltre presa in considerazione l'eventualità di operare alcuni cambiamenti al sito finalizzati a renderlo tecnologicamente più avanzato e quindi più rispondente alle esigenze informative degli utenti.

7.5.2 www.aiol.gov.it

Aiol (*Agricoltura italiana on line - www.aiol.gov.it*) la rivista telematica del Ministero, quotidianamente aggiornata, offre ai cittadini e agli operatori del settore una panoramica "a tutto campo" sull'agricoltura italiana.
La rivista prosegue costantemente il suo cammino di crescita nel numero dei contatti. Infatti la rivista telematica ha una media quotidiana di oltre 4.000 visite al giorno e più di 12.000 pagine visitate, per oltre 120.000 visitatori unici al mese.
L'obiettivo primario per l'anno 2010 è ancora quello di confermare la tempestività dei contenuti nonché di rafforzare la sua capacità di interagire con la base dei lettori, in particolare arricchendo alcuni strumenti interattivi a sua disposizione: *L'esperto risponde*, le *FAQ* (*Frequently asked questions*), il *Parere dei cittadini* e il *Dibattito.* Il conseguimento di questo obiettivo offrirà agli utenti un'informazione personalizzata e questo consentirà all'Amministrazione di intensificare la relazione con i cittadini utenti, anche accentuandone i caratteri collaborativi.
L'esperto risponde, curato dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, rappresenta un rilevante serbatoio di quesiti, posti dai cittadini, e delle relative risposte, fornite dall'Amministrazione. Le domande ruotano principalmente intorno alla problematica della sicurezza alimentare e, più specificatamente, dei controlli predisposti dalla normativa nazionale nel settore agroalimentare.
Grazie alle *FAQ* l'utente interloquisce con l'Amministrazione centrale, rappresentata dalla redazione di *Agricoltura Italiana On Line*, sugli argomenti più disparati: dalla qualifica di imprenditore agricolo ai dettagli sugli aiuti comunitari che rientrano nella Politica agricola comune. Il numero delle richieste d'informazioni è infatti aumentato considerevolmente in diretta relazione con la capacità di penetrazione e di diffusione della rivista presso un pubblico ancora più diversificato.
Sarà inoltre inserita la nuova rubrica *Il dibattito*, in cui rappresentanti di diverse categorie oppure personaggi pubblici saranno chiamati a esprimere un loro parere su una particolare tematica. In tal modo si cercherà di rappresentare un panorama di idee quanto più completo e rappresentativo della complessità delle questioni legate al settore agroalimentare. Sempre al fine di rappresentare opinioni e per garantire uno spazio di espressione agli utenti del sito, è stata realizzata la sezione *Il parere dei cittadini*, in cui i lettori possono esprimere un parere, tramite dei form prestabiliti, su particolari tematiche.
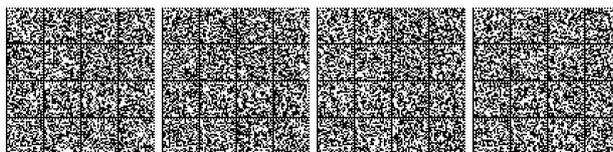
La rivista continuerà altresì la cura e la pubblicazione di materiali multimediali tramite i canali Radio AIOL e Video AIOL, nonché grazie alla rubrica fotografica *L'evento in uno scatto*.
Sempre per garantire una sempre maggiore personalizzazione dell'informazione diffusa, continuerà la cura della *Newsletter*, la mail settimanale che raccoglie gli articoli più significativi pubblicati sulla rivista in questo lasso di tempo, indirizzata personalmente alla e-mail di ciascun utente iscritto nella lista di distribuzione, e verranno implementati sistemi *feed* di raccolta e distribuzione tematizzata delle informazioni.
Con l'obiettivo di potenziare la multimedialità e l'interattività per costruire spazi di dialogo e discussione con i lettori, è stata inoltre creata una nuova veste grafica del sito, sono stati rivisti i contenuti e le funzionalità del portale: accessibilità, usabilità e ricchezza di informazioni; ed è stata aggiunta una versione in inglese.
Infine, si prevede l'opportunità di creare una versione cartacea della rivista Agricoltura Italiana on line, per garantire il supporto informativo che essa fornisce anche a pubblici diversi da quello della rete.

7.5.3 SMS Consumatori

Considerata la necessità di garantire al consumatore un'informazione sui prodotti alimentari e sugli andamenti dei mercati continua e accurata, nonché valutato l'indirizzo strategico di promuovere, anche in considerazione delle indicazioni contenute nel progetto interministeriale *Guadagnare salute*, la diffusione stili di consumo alimentare consapevoli e sani, il Mipaaf ha sottoscritto il 30 ottobre 2007 con FederConsumatori, e altre sette tra le maggiori associazioni dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons, Acu, Adiconsum, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino), un protocollo d'intesa in cui si ratifica l'impegno a realizzare una nuova edizione del progetto *SMS Consumatori*, iscrivendo tale servizio in un orizzonte temporale triennale.
Il servizio, partito il 22 aprile 2008, a cui attualmente collaborano dieci associazioni dei consumatori (alle sette del protocollo d'intesa si sono aggiunte l'Associazione Consumatori Utenti, la Casa del Consumatore e l'Unione Nazionale Consumatori), si propone quindi di non limitare la sua azione ad un ambito di informazione sui prezzi dei prodotti agroalimentari ma anche di fornire uno stimolo a comportamenti di acquisto e di consumo consapevoli e sani.
Quest'ultimo obiettivo si potrà raggiungere, per esempio, arricchendo le informazioni veicolate tramite sms di notizie circa le caratteristiche nutrizionali dei prodotti verso cui i consumatori mostrano interesse e rafforzando le attività di comunicazione svolte sul sito tattico dedicato al progetto (*www.smsconsumatori.it*), in cui sarà possibile offrire informazioni e approfondimenti, nonché erogare ulteriori servizi, come ad esempio un servizio di localizzazione dei *farmer markets* e dei punti vendita del latte crudo alla spina.
Quest'anno si intende ampliare l'informazione garantita ai consumatori allargando il paniere dei beni monitorati nonché rendendo estendendo le rilevazioni effettuate al fine di garantire un'informazione di maggior dettaglio, relativa non solo a macro aree geografiche ma anche ai maggiori centri urbani nazionali.
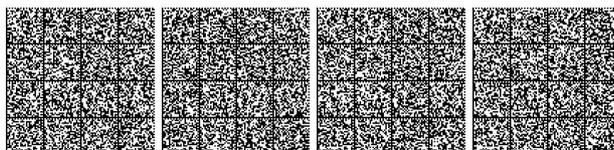
Tramite il sito sarà inoltre possibile rinforzare sia i processi di fidelizzazione degli utenti del servizio che l'aggregazione di utenti in reti attive finalizzate allo scambio di informazioni e conoscenze.
Inoltre, in vista delle possibili integrazioni tecnologiche tra i servizi di telefonia mobile e di trasmissione dati, si sta valutando la possibilità di sviluppare applicazioni utili per l'ottimizzazione del sito internet di SMS Consumatori per favorire la sua fruizione in mobilità.
Infine, durante il 2010, si intende realizzare attività di informazioni indirizzate agli utenti e ai cittadini per comunicare il nuovo numero telefonico del servizio SMS Consumatori, il quale dovrà essere modificato così come secondo le disposizioni del nuovo Piano di numerazione nazionale emesso dall'AGCOM con delibera n. 26/08/CIR.

8. AZIONI DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE

Ad Istanbul, nel Novembre 2006, delegazioni governative di 53 paesi, tra cui l'Italia, hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale della Regione Europea dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), per discutere e progettare una linea politica comune per un'azione di contrasto all'epidemia di obesità che affligge anche l'Europa. Sovrappeso e obesità contribuiscono in misura notevole ad abbreviare l'aspettativa di vita e influenzano in modo negativo la qualità della vita stessa. Esito della conferenza è stata prima l'elaborazione di una Carta Europea sull'azione di contrasto all'obesità e poi il Libro bianco sull'alimentazione, il soprappeso e l'obesità, in cui sono stabilite le politiche condivise d'azione, specificandone metodi e contenuti.
L'allora Ministero della Salute, nell'ambito delle linee d'azione predisposte dall'OMS, ha elaborato nel corso del 2007 il progetto *Guadagnare salute*. Questo progetto si propone di creare, attraverso la prevenzione, un ambiente più favorevole alle scelte per la salute, e di contribuire a indebolire l'impatto sulla popolazione dei quattro fattori di rischio che maggiormente attentano alla salute pubblica: il fumo, l'abuso di alcool, la scorretta alimentazione e l'inattività fisica. Il progetto si rivolge all'intera popolazione italiana ma presta una particolare attenzione al mondo giovanile e adolescenziale.
Per perseguire gli obiettivi prefissati è stata individuata una strategia di cooperazione intersettoriale ed interministeriale, che coinvolge anche il Mipaaf, in particolare sui temi della sorveglianza della qualità e salubrità degli alimenti e, insieme al Ministero dell'istruzione, della promozione presso i più giovani di uno stile di vita alimentare salutare.
Nell'ambito di questa generale e coordinata strategia d'azione si ritiene opportuno dare continuità e rafforzare le due campagne di sensibilizzazione ed educazione denominate *Mangia Bene Cresci Meglio* e *Food 4U*, che già dallo scorso anno sono comprese nelle iniziative del programma *Guadagnare salute* e possono fregiasi del marchio legato a tale iniziativa interministeriale.

8.1 Frutta nelle scuole

Questa Amministrazione si propone di realizzare durante l'anno scolastico. 2009-10 la prima edizione di "Frutta nelle scuole", programma finalizzato alla promozione della conoscenza e del consumo di frutta e verdura presso gli alunni delle scuole primarie di primo grado (6-11 anni), le loro famiglie e i loro insegnanti. Frutta nelle scuole è quindi un programma finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei

bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari, proprio nella fase in cui esse si formano, e una nutrizione maggiormente equilibrata, contribuendo così alla lotta all'obesità giovanile, sempre più diffusa anche nel nostro paese.
Il programma verrà svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero della Salute, nonché con le Regioni e le Province autonome.
Frutta nelle scuole punta a realizzare un più stretto rapporto tra il produttore – fornitore ed il consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra chi produce e chi consuma. Inoltre, intende offrire ai bambini, con metodologie adeguate al loro sistema di apprendimento, informazioni e più occasioni, ripetute nel tempo, per conoscere e verificare concretamente prodotti ortofrutticoli freschi, diversi in varietà e tipologia.
In concreto il programma prevede la distribuzione gratuita ed assistita di prodotti ortofrutticoli freschi (monofrutto, tagliati a fette o in preparati pronti all'uso) presso gli istituti scolastici. I prodotti distribuiti saranno selezionati in base alla loro semplicità d'uso, fruibilità e disponibilità stagionale, ma soprattutto in base alla loro qualità certificata (D.O.P., I.G.P., Biologici).
A sostegno di questa attività di distribuzione assistita, questa Amministrazione dovrà realizzare, secondo quanto specificato dal Reg. CE n. 288/2009, un logo rappresentativo del programma, una locandina posta all'ingresso di ciascun istituto scolastico coinvolto e un sito web. In aggiunta si intende pianificare la realizzazione di prodotti editoriali a sostegno dei contenuti del programma rivolti ai bambini, caratterizzati da un taglio ludico informativo, e a genitori e insegnanti, per offrire loro notizie utili sul programma.
Infine, i soggetti che saranno incaricati della distribuzione assistita dei prodotti ortofrutticoli potranno realizzare, quali misure di accompagnamento, ulteriori attività di informazione e comunicazione come, ad esempio, visite a fattorie didattiche e/o aziende agricole e/o aziende di trasformazione; allestimento di laboratori sensoriali o creazione di orti scolastici; formazione ed informazione di genitori ed insegnanti.

8.2 Food 4U

Questa Amministrazione si propone di realizzare la quinta edizione di Food 4U, campagna di sensibilizzazione sull'importanza di una sana e consapevole alimentazione rivolta ai giovani delle scuole superiori di 16 Paesi europei (Austria - Belgio - Danimarca - Finlandia – Francia - Germania - Grecia - Italia - Lussemburgo - Norvegia - Olanda - Portogallo - Regno Unito - Spagna - Svezia – Ungheria).

La campagna ha l'obiettivo di evidenziare il ruolo e il punto di vista dei giovani europei sui problemi relativi alla nutrizione. Essa prevede un concorso per la realizzazione di spot video sul tema "I giovani e una alimentazione consapevole", per stimolare i ragazzi a condividere riflessioni e approfondimenti su temi di grande attualità come quello dell'importanza di una corretta alimentazione per la tutela della salute e quello dell'influenza della pubblicità sulle scelte alimentari.

Gli studenti e gli insegnanti dei 32 gruppi scolastici autori dei video selezionati saranno invitati a partecipare ad un soggiorno premio che sarà organizzato in una località

rappresentativa della tradizione culturale e alimentare italiana, dove si svolgerà la rassegna europea FOOD 4U Video Festival 2010, con la proiezione in anteprima assoluta degli spot video e dei relativi backstage finalisti del concorso.
Il soggiorno premio potrà rappresentare un'opportunità di confronto e di informazione utile allo sviluppo di dinamiche di *peer education* e, in un secondo momento, alla diffusione virale dell'identità del concorso e dei sui temi. Inoltre, offrirà la possibilità di divulgare la conoscenza dei prodotti del patrimonio agroalimentare italiano e dei loro luoghi di produzione, rafforzando l'esperienza della degustazione con l'esperienza del viaggio e dell'evento.
Il principale target prescelto - giovani europei tra i 14 e i 19 anni – è stato selezionato perché si ritiene rivesta un'importanza strategica. Infatti, i giovani non solo sono in grado di influenzare le scelte degli acquisti familiari, ma effettuano anche in prima persona tali scelte, grazie alla superiore capacità di spesa rispetto al passato. Le nuove generazioni possono costituire da subito, se opportunamente sensibilizzate, un efficace veicolo di penetrazione nelle consuetudini alimentari di larghe fasce della popolazione.
Food 4U potrà rappresentare anche un'occasione importante per coinvolgere insegnanti e giornalisti stranieri in un viaggio *educational* nel nostro Paese, strumento utile per rafforzare il marchio *Made in Italy* e per garantire copertura mediatica europea alla manifestazione.
La realizzazione del soggiorno premio sul nostri territorio nazionale potrà essere utile non solo a rafforzare l'attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani partecipanti, mirata a promuovere comportamenti alimentari corretti e responsabili, ma anche a consolidare, presso l'opinione pubblica continentale, l'immagine dell'Italia e delle tradizioni alimentari italiane come modello di sana nutrizione.
Per sviluppare pienamente le potenzialità comunicative della campagna e per permettere all'azione di comunicazione di rivolgersi anche a destinatari non direttamente coinvolti in essa, si cercherà di stimolare la più ampia diffusione possibile degli spot sui canali di trasmissione classici e sui nuovi mezzi di comunicazione.
In tale ambito si cercherà, in particolare, di continuare a migliorare la funzionalità e l'efficacia del sito *www.food-4u.it*, costruito a supporto dell'iniziativa, tramite un restyling grafico e una razionalizzazione dei contenuti. Inoltre saranno intensificate le iniziative dedicate al web, realizzate tramite il canale presente presso la piattaforma You Tube dedicato alla manifestazione, *http://it.youtube.com/food4uvideofestival*, al fine di favorire la circolazione dei video prodotti nell'ambito dell'iniziativa, la creazione di relazioni deterritorializzate e processi di raggruppamento e fidelizzazione dei giovani filmakers alla campagna Food 4U e ai suoi temi. Si valuterà altresì la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti di social networking sempre per perseguire le finalità sopra descritte. Infine, per rafforzare la notorietà e il messaggio della campagna, si intende proporre la veicolazione del FOOD 4U Video Festival tramite circuiti di comunicazione internazionali che si rivolgono principalmente ai giovani, come ad esempio network televisivi, satellitari o web.

Inoltre, al fine di aumentare il coinvolgimento delle istituzioni europee nel percorso di sensibilizzazione avviato tramite *Food 4U*, si valuterà l'opportunità di organizzare presso le sedi degli organismi rappresentativi e di governo dell'Unione europea degli eventi di presentazione e promozione della campagna. Tali eventi potranno essere inoltre la premessa necessaria per procedere al coinvolgimento di sempre nuovi Paesi europei nella campagna.
Per garantire continuità alla campagna di sensibilizzazione Food4U questa Amministrazione intende emettere, entro il 2010, un bando di gara europeo al fine di attribuire l'incarico per l'organizzazione di tale attività per tre anni.

8.3 Mangia Bene Cresci Meglio

Con questa iniziativa il Ministero si propone di attirare l'attenzione dei giovani sull'importanza di scelte alimentari consapevoli e salutari, e sulla varietà e qualità del patrimonio agroalimentare italiano.
La campagna prevede il coinvolgimento di studenti e insegnanti di tutte le Scuole Secondarie di 1° grado nazionali in un concorso in cui i partecipanti dovranno gareggiare nella creazione di un annuncio pubblicitario per la stampa sull'importanza di una sana alimentazione e di essere consapevoli delle proprie scelte alimentari nonché sulla varietà e qualità del patrimonio agroalimentare italiano. Le classi autrici dei migliori 10 annunci saranno invitate a partecipare a un soggiorno premio, nel corso del quale prenderanno parte alla IV Rassegna Nazionale di *Mangia Bene Cresci Meglio*.
La campagna intende dunque essere un mezzo utile per attivare, usando strumenti divulgativi ed esperienziali, dall'elevato valore informativo ed emotivo, un processo di mutamento dell'immaginario e degli atteggiamenti dei giovani riguardo ad una alimentazione sana e consapevole.
Anche questa manifestazione si avvale di un sito internet dedicato, *www.mangiabenecrescimeglio.it*, a supporto dell'organizzazione dell'iniziativa e per favorire la visibilità e la condivisione degli elaborati dei giovani partecipanti al concorso, e anche il sito di *Mangia Bene Cresci Meglio* sarà oggetto nel 2010 di un restyling grafico e contenutistico.
Infine, anche per *Mangia Bene Cresci Meglio* si intende procedere alla selezione di un attuatore per i prossimi 3 anni tramite bando di gara europeo.
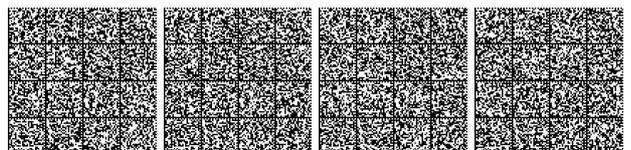
9. FIERE ED EVENTI

In assenza di un'unica grande campagna di comunicazione, questa Amministrazione sostiene una strategia che prevede l'integrazione e il coordinamento di azioni specifiche, legate a temi, target e obiettivi particolari.
In tale quadro strategico, assumono una particolare importanza quegli strumenti e quelle azioni non utilizzati nelle classiche formule della comunicazione pubblicitaria o istituzionale.
Queste azioni hanno il merito di prevedere un contatto diretto con i destinatari e, di conseguenza, offrono elementi concreti di valutazione della loro efficacia. Inoltre rappresentano momenti di ascolto, utili ad abbreviare la distanza che separa cittadini e istituzioni e a umanizzare e a personalizzare il rapporto che li lega.
Il Mipaaf prevede pertanto, come momento centrale delle sue attività di comunicazione e informazione, l'allestimento di una serie di eventi e manifestazioni i cui parametri saranno di volta in volta studiati e fissati in base agli obiettivi specifici proposti.

9.1 Fiere

Eventi, fiere, convegni e manifestazioni sono strumenti di comunicazione globale e un'occasione di contatto diretto con il pubblico. Tuttavia la partecipazione a tali appuntamenti richiede l'investimento di elevate risorse economiche. Diventa pertanto necessario operare una selezione accurata degli stessi, limitando la partecipazione del Ministero alle fiere, agli eventi o alle manifestazioni ritenute più rappresentative e funzionali agli obiettivi di comunicazione e alle strategie di azione.

Per le fiere e gli eventi a cui il Mipaaf parteciperà durante il 2010, dovrà essere assicurata la massima incisività in termini di riconoscibilità, tramite un formato grafico-visivo dell'allestimento degli stand istituzionali coerente e coordinato con le altre attività di comunicazione dell'Amministrazione, e si provvederà a garantire la presenza di personale qualificato, per fornire al pubblico un'informazione puntuale su tutte le attività del Ministero. Sarà realizzato specifico materiale informativo e promozionale e organizzato un sostegno integrato attraverso l'utilizzo degli altri strumenti di comunicazione individuati dal Mipaaf in questo Piano, come ad esempio gli spazi televisivi in convenzione e le attività interattive e di rete.
Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie impiegate nell'allestimento di tali eventi e rafforzare l'immagine unitaria del sistema Mipaaf, il Ministero svolgerà una puntuale attività di coordinamento per la presenza degli enti collegati e vigilati nello stand istituzionale.
Per quanto riguarda invece gli eventi fieristici che avranno luogo all'estero, questa Amministrazione intende intensificare la collaborazione con la società di promozione e internazionalizzazione dell'agroalimentare italiano Buonitalia S.p.A., al fine di ottimizzare tutte le attività di promozione rivolte ai mercati esteri.
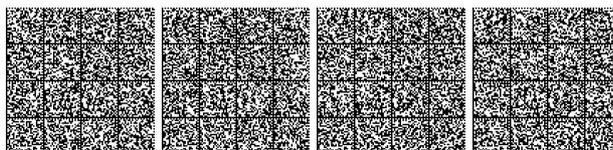
È altresì intenzione di questa Amministrazione utilizzare gli spazi fieristici per garantire visibilità e favorire la divulgazione di contenuti degli operatori delle filiere dell'agroalimentare, tramite, ad esempio, l'allestimento di degustazioni guidate di prodotti o di incontri tematici tarati su specifici pubblici, ponendo una particolare attenzione alle attività di informazione e formazione che possano essere rivolte in tale ambito al mondo della scuola.
Il Piano Fiere predisposto da questa Amministrazione per l'anno 2010, prevede le seguenti manifestazioni fieristiche:

Fiere Nazionali

Evento	Periodo	Località
JOSP FEST	14 – 17 gennaio	Roma
FIERAGRICOLA	4 – 7 febbraio	Verona
SAPORE (MIA)	21 – 24 febbraio	Rimini
FESTIVAL DEI FIORI	12 – 14 marzo	Torino
TASTE	13 – 15 marzo	Firenze
VERDE CASA	19 - 21 marzo	Padova
MALPENSACAVALLI	26 – 28 marzo	Busto Arsizio
EXPOLEVANTE	8 – 12 aprile	Bari
AGRIVARESE	9 – 11 aprile	Busto Arsizio
VINITALY	8 – 12 aprile	Verona
CIBUS	10 – 13 maggio	Parma
MEDOLIVA	14 -17 maggio	Arezzo
FORUM PA	17 – 20 maggio	Roma
FIERA INTERNAZIONALE DELLA PESCA	21 - 23 maggio	Ancona
SANA	9 – 12 settembre	Bologna
AGRIMED	11 – 19 settembre	Bari
MACFRUT	7 – 10 ottobre	Cesena
SALONE DEL GUSTO - TERRA MADRE	21 – 25 ottobre	Torino
ASSEMBLEA ANCI	ottobre	Abruzzo
FIERACAVALLI	4 – 7 novembre	Verona
EXTRA	da definire	Bari
ABCD	10 – 12 novembre	Genova

Fiere Buonitalia

Evento	Periodo	Località
CMT Stoccarda	16 - 24 gennaio	Stoccarda
BIT - CERTICIBIT	18 - 21 febbraio	Milano
Mondo Italia	15 – 18 aprile	Stoccarda

9.2 Iniziative nell'ambito del progetto interministeriale Guadagnare salute

L'Amministrazione è impegnata, nell'ambito del progetto interministeriale Guadagnare salute, nella realizzazione di politiche capaci di incidere positivamente sulle dinamiche relative alla diffusione tra popolazione giovanile e adulta di sovrappeso e obesità, uno tra i quattro fattori di rischio responsabili delle maggiori patologie croniche.

In tale contesto di condivisione politica e strategica, il Mipaaf intende approfondire e rafforzare la sua collaborazione con il Ministero della Salute attraverso uno specifico Protocollo d'intesa che preveda l'organizzazione di attività coerenti con gli obiettivi di incremento della consapevolezza alimentare e di promozione di scelte alimentari corrette.

In particolare, le finalità di tale protocollo saranno:

- promuovere iniziative di informazione e di comunicazione, volte a sensibilizzare la popolazione, e in particolare i giovani, sulla rilevanza di una corretta alimentazione, quale efficace strumento per la prevenzione dei rischi per la salute;
- sostenere politiche commerciali orientate a favorire nei consumatori comportamenti salutari attraverso interventi sulle dinamiche dell'offerta e attraverso una puntuale informazione sui prezzi medi dei prodotti alimentari, per orientare fin dal momento dell'acquisto il consumatore verso scelte consapevoli;
- valorizzare e promuovere la dieta mediterranea per i suoi effetti positivi sulla salute e quale stile di vita unico al mondo;
- promuovere ed educare al consumo dei prodotti di qualità ed incoraggiare i produttori a mantenere standard di qualità elevati.

Saranno dunque organizzate iniziative coerenti con tali finalità, che si dovranno inserire in maniera integrata nel generale quadro d'azione di informazione e comunicazione del Mipaaf delineato nel presente piano.

9.3 Dieta Mediterranea

Tra le aree di competenza del MIPAAF, rientra la valorizzazione del patrimonio agricolo e vitivinicolo nazionale, nonché delle tradizioni e delle pratiche agricole ed alimentari italiane, tramite i canali internazionali legati al sistema UNESCO.

Rientrano in tale ambito la candidatura congiunta da parte di Italia, Spagna, Grecia e Marocco della Dieta Mediterranea alla Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. Il dossier di candidatura, completato e presentato al Segretariato della Convenzione del 2003 nel gennaio 2010, sarà valutato nel corso della 5° sessione di lavoro del Comitato Intergovernativo (5.COM) che si terrà nel

novembre 2010 in Kenya. In tale occasione, inoltre, sarà adottato il nuovo format di candidatura con le relative scadenze per l'introduzione di nuovi elementi nella Lista del Patrimonio Immateriale nel 2011; il MIPAAF intende giocare un ruolo cruciale tanto nel corso del processo decisionale in seno al Comitato Intergovernativo, di cui l'Italia è membro, quanto nella successiva presentazione di candidature di nuovi elementi alla Lista. A tal fine, il MIPAAF ha avviato l'iter di candidatura di alcuni elementi appartenenti al patrimonio agricolo - alimentare italiano per il ciclo 2011.
Per quanto riguarda invece la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'Umanità UNESCO del 1972, il MIPAAF sta procedendo all'inserimento nella Tentative List italiana di alcuni siti peculiari del patrimonio eno-gastronomico ed agricolo italiano, tra cui ad esempio le Colline del Prosecco di Valdobbiadene. Il procedimento di candidatura di questo e di altri siti, al fine di valorizzare l'immenso patrimonio agro-alimentare italiano, sarà portato avanti seguendo le indicazioni del Comitato del Patrimonio Mondiale e in tale ottica si prevede una particolare attenzione ed una partecipazione attiva ai lavori della 34° sessione del Comitato (34COM) che si terrà in Brasile dal 25 luglio al 03 agosto 2010.

9.4 Via Francigena

Nella convinzione che la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari nazionali possa essere rafforzata da un'integrazione anche comunicativa e simbolica delle produzioni con il loro territorio d'origine, il Mipaaf intende realizzare in collaborazione con le Regioni interessate un progetto di recupero della Via Francigena, l'itinerario storico che portava i pellegrini da Canterbury a Roma.
Il progetto che sarà realizzato dal Mipaaf prevede il posizionamento di cartelli lungo l'intero percorso, che si snoda per circa 970 chilometri, divisi in 51 tappe, dal Gran S. Bernardo a Roma. La segnaletica dovrà fornire sia indicazioni stradali, come la tradizionale segnaletica stradale, che informazioni storiche e paesaggistiche circa i luoghi percorsi. A questa attività potranno essere affiancate iniziative editoriali e altre azioni di comunicazione finalizzate informazione e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari della tradizione dei luoghi della Via Francigena.
Il progetto nel suo complesso mira dunque alla promozione dei prodotti agroalimentari e alla valorizzazione paesaggistica e ambientale delle aree attraversate dall'itinerario nonché al sostegno del loro sviluppo economico.

10. PUBBLICAZIONI INFORMATIVE E DIVULGATIVE

Per la diffusione negli eventi e nelle fiere, nonché nelle altre occasioni e negli altri luoghi di contatto tra Amministrazione e cittadini si prevede di realizzare diverse pubblicazioni a contenuto divulgativo per la promozione di una maggiore consapevolezza alimentare e la diffusione della conoscenza delle produzioni agroalimentari nazionali.
Ogni pubblicazione sarà predisposta in modo da immaginarne un formato multimediale ed una diffusione multicanale, prestando una particolare attenzione al canale distributivo della fiere di settore e della stampa.
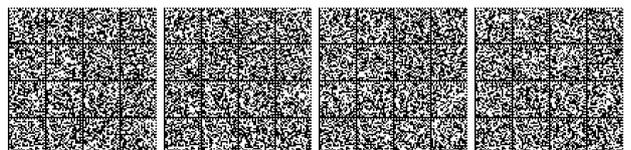
L'organizzazione logica dei contenuti dovrà essere tale da facilitare la loro comprensione e memorizzazione, e la progettazione grafica dovrà contribuire a rafforzare e integrare il contenuto trasmesso attraverso il testo, nonché a fornire elementi visivi capaci di veicolare l'identità del Ministero. Le pubblicazioni destinate alla diffusione in ambiti di interesse internazionale dovranno essere realizzate anche in lingua inglese o in altre lingue straniere.
È prevista l'edizione delle seguenti pubblicazioni:

- Pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano e allo sviluppo di una maggiore consapevolezza alimentare, con attenzione analitica a tutte le filiere produttive;
- Pubblicazioni o inserti mirate alla conoscenza ed alla promozione di consumi di prodotti ortofrutticoli;
- Pubblicazioni istituzionali sul Mipaaf, le sue competenze e le sue attività.
- Ristampe;

Saranno scelti con cura anche i canali distributivi in modo da massimizzare l'intercettazione del pubblico target selezionato per ciascuna pubblicazione. Si cercherà comunque di privilegiare canali che rivestono un ruolo simbolico e pratico importante nei comportamenti di acquisto dei prodotti agroalimentari, come i punti vendita e i luoghi della ristorazione.
In particolare si intende procedere alla realizzazione di una serie di opuscoli, compresi in un'unica collana, chiamata Sai quel che mangi, ognuno dei quali si occuperà di una specifica filiera agroalimentare (Pane e pasta, Carni fresche, Carni stagionate ed insaccate, Formaggi, Ortaggi, Frutta, Olio, Vino). Queste pubblicazioni saranno poi diffuse in catene della GDO, palcoscenico della maggior parte delle scelte di consumo alimentare. Tale collana potrà poi essere utilizzata come format per la realizzazione di ulteriori pubblicazioni riguardanti altre filiere dell'agroalimentare.
Si prevede altresì di fornire un ulteriore supporto informativo anche alle campagne di sensibilizzazione e di informazione organizzate dal Mipaaf sia per offrire un sostegno funzionale alle stesse campagne che per incrementare la loro notorietà anche presso pubblici non direttamente coinvolti.
Infine, saranno programmate ristampe di pubblicazioni allestite in passato per il sostegno e la valorizzazione delle produzioni nazionali.
Per queste ulteriori pubblicazioni e ristampe l'Amministrazione individuerà di volta in volta, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, i soggetti più indicati per la loro progettazione e realizzazione.
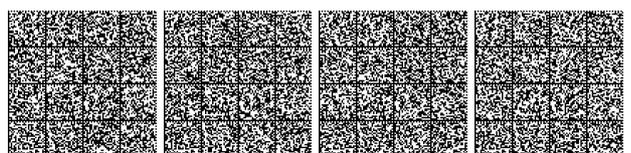
11. VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E DEL POSIZIONAMENTO DEL MINISTERO

Le attività di comunicazione, accompagnate dalla relativa pianificazione temporale, forniscono delle occasioni per la valutazione delle azioni di comunicazione e la verifica dei risultati rispetto alla scadenza temporale, coerentemente con i principi di trasparenza, qualità e miglioramento dell'operato attraverso la valutazione dei risultati conseguiti.
Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di comunicazione programmate nel Piano si prevede di effettuare la seconda annualità del monitoraggio delle principali azioni avviate e una valutazione dei risultati ottenuti, realizzato dalla società SWG.
Si provvederà inoltre, al fine di indirizzare efficacemente l'azione amministrativa e di avvicinarla alle richieste dei cittadini, a realizzare di indagini a campione, sulle percezioni e gli atteggiamenti dei cittadini verso il Ministero e le sue attività.
Infine, non si esclude la possibilità di effettuare ulteriori indagini o ricerche, non previste dal bando di gara a suo tempo emanato, finalizzate allo all'esame più dettagliato di alcuni aspetti delle attività di comunicazione del Mipaaf, come ad esempio quello dell'ufficio stampa.

10A04259

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 aprile 2010.

Modifiche alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione nell'ambito dell'invito, di cui al decreto n. 01/Ric del 18 gennaio 2010. (Decreto n. 84/2010/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visti i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R&C), previsto dal QSN e adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione Europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006) e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge del 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni;

Visto che il PON R&C si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell'Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» destinato anche al cofinanziamento di interventi di sostegno alla ricerca industriale nelle aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica;

Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 876/Ric. del 1° dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 al Reg. 7, foglio n. 202 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha individuato i settori/ambiti di intervento e le risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR e FAR) per la pubblicazione di un invito finalizzato all'attuazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione nei settori/ambiti ivi indicati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013" Regioni Convergenza Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale»;

Vista l'odierna comunicazione del Cilea, n. prot. 24 dell'8 aprile 2010, con la quale si informa quest'Amministrazione di problematiche di adeguata funzionalità del sistema informatico Sirio dovute a un'eccessiva intensificazione del traffico telematico concentrato all'approssimarsi dei termini di scadenza per la trasmissione delle domande con alta probabilità che i compilatori delle medesime non riescano a completare in tempo utile le procedure di archiviazione in formato digitale, con suggerimenti di carattere tecnico-procedurale;

Ritenuto necessario predisporre le opportune misure al fine di consentire la migliore funzionalità ed accesso ai servizi dello sportello telematico Sirio da parte di tutti gli interessati, a beneficio della massima partecipazione, fermi restando i termini già previsti all'art. 8 del decreto direttoriale n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010 per l'inoltro telematico e cartaceo delle domande di agevolazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare una univoca interpretazione delle disposizioni sulla tempestività della presentazione delle domande, sulle condizioni di rispetto dei termini di scadenza e sulla completezza della documentazione richiesta per l'ammissibilità delle domande stesse, anche ai fini di un'applicazione funzionale alle predette necessità di carattere tecnico-informatico, prospettate dal Cilea con l'odierna comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 8 e 9 del decreto direttoriale n. 01/Ric. 18 gennaio 2010 citato in premessa — anche in merito alla conferma dei termini ultimativi per la presentazione delle domande tramite i servizi dello sportello telematico Sirio, previsto per le ore 12,00 del 9 aprile 2010, e per l'invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno delle domande e dei relativi allegati in forma cartacea, previsto per il 16 aprile 2010 — si precisa e dispone quanto segue.

2. Ai fini della tempestività della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 dell'Invito hanno l'onere di completare le procedure informatiche per la trasmissione, tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO, entro e non oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, della domanda e di tutti i documenti che non siano compresi nell'elenco di cui al seguente comma.

3. Ai fini della completezza, gli stessi soggetti di cui al precedente comma hanno facoltà di completare entro e non oltre le ore 24,00 del 14 aprile 2010 le procedure informatiche per la trasmissione e archiviazione in formato digitale, tramite il predetto sistema telematico Sirio, della documentazione avente carattere di allegati alla domanda di cui al seguente elenco:

le dichiarazioni del soggetto proponente (impresa);

le dichiarazioni del soggetto proponente (università/EPR/ENEA/ASI/altri organismi di ricerca);

le dichiarazioni del soggetto terzo;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dichiarazione Deggendorf);

atto di costituzione in forma associata avente valore legale (o atto di impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale, sottoscritto da tutti i soggetti);

dichiarazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria;

determinazione della dimensione di impresa, di cui al decreto ministeriale n. 3245/Ric. del 6 dicembre 2005;

il soggetto proponente (impresa);

il soggetto proponente (università/EPR/ASI/ENEA/altri organismi di ricerca);

il soggetto terzo (impresa);

il soggetto terzo (università/EPR/ASI/ENEA/altri organismi di ricerca);

dichiarazione di impegno a costituire una stabile organizzazione in aree Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per lo svolgimento del progetto di ricerca;

atto di procura speciale;

copia sottoscritta del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto immediato e carattere anche integrativo e/o modificativo delle disposizioni del decreto direttoriale n. 01/Ric. 18 gennaio 2010 citato in premessa.
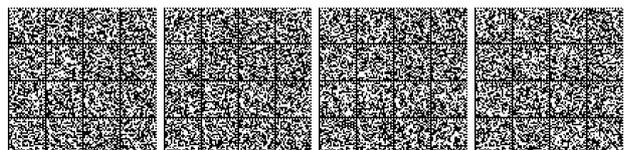
2. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto si osservano le disposizioni contenute nel suddetto Invito.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito del Ministero (http://www.miur.it), del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013 (http://http://www.ponrec.it/) e sul sito del Cilea (http://roma.cilea.it/sirio).

Roma, 8 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A04478

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 marzo 2010.

Istituzione del Comitato nazionale per la biodiversità.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge dell'8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente, cui attribuisce specifiche competenze per assicurare, in un quadro organico, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Vista la legge n. 124 del 14 febbraio 1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

Visto in particolare l'art. 6 della CBD, recante «Misure generali per la conservazione e l'uso durevole», che stabilisce che ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto tra l'altro delle misure stabilite dalla CBD che riguardano la Parte medesima;

b) integrerà nella misura del possibile e nel modo opportuno, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti;

Considerato che nell'area d'intervento «Tutela e conservazione della biodiversità» dell'Atto di Indirizzo per le priorità politiche in materia di ambiente per l'anno 2010 è tra l'altro previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assuma l'impegno di contrastare la perdita di biodiversità, sulla base degli obiettivi fissati in sede internazionale e comunitaria per il 2010, e di mantenere così alta la qualità dell'ambiente in termini di conservazione e gestione delle risorse naturali definendo un'apposita Strategia nazionale per la biodiversità;

Considerato che il 2010 è stato dichiarato Anno Internazionale per la Biodiversità dall'Assemblea generale delle nazioni unite;

Considerato che, in ragione della trasversalità del tema biodiversità che risulta strettamente interconnesso con la maggior parte delle politiche di settore, appare necessario un approccio multidisciplinare per la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità, da portare avanti attraverso una forte collaborazione tra i decisori politici, le amministrazioni, il mondo accademico e scientifico, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria e tutti i portatori d'interesse, per raggiungere gli obiettivi di tutela della diversità biologica che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini nell'immediato futuro e per le generazioni a venire;

Considerato che si rende quindi necessaria l'istituzione di un Comitato nazionale per la biodiversità che avrà il compito di supportare l'approvazione, coordinare l'attuazione, monitorare e valutare l'efficacia delle azioni portane avanti nell'ambito della Strategia nazionale per la Biodiversità;

Decreta:

Articolo unico:

1. È istituito il Comitato nazionale per la biodiversità così composto:

il capo di Gabinetto *pro-tempore* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in qualità di presidente;

il segretario generale *pro-tempore* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Vice-Presidente;

il direttore generale *pro-tempore* della Direzione per la protezione della natura e del mare - in qualità di vice-presidente;

il dirigente *pro-tempore* della Divisione «Tutela e gestione della biodiversità»;

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e i trasporti;

un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo del turismo e la competitività;

tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;

tre rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge del 8 luglio 1986, n. 349 facenti parte del Consiglio Nazionale dell'Ambiente;

un rappresentante indicato dagli enti di ricerca e società scientifiche;

un rappresentante indicato delle associazioni di categoria.

2. Il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo avrà il compito di:

dare attuazione al percorso concertato di predisposizione e approvazione nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della Strategia nazionale per la biodiversità;

coordinare, monitorare e valutare l'efficacia delle azioni portate avanti per dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità, individuando opportuni indicatori di valutazione per il monitoraggio e predisponendo dei rapporti intermedi e finale nell'arco temporale fissato per la sua implementazione;

promuovere momenti di aggiornamento della Strategia con riferimento ad eventuali necessità e/o criticità emerse a livello internazionale, europeo o nazionale;

coordinare la revisione della Strategia al termine del periodo fissato per la sua attuazione;

coordinare le iniziative di sensibilizzazione e divulgazione connesse all'Anno Internazionale per la Biodiversità.

3. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Per la partecipazione al Comitato a nessun titolo sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A04043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 1930 del 9 marzo 2010 con la quale l'Ufficio provinciale di Frosinone ha comunicato che il giorno 9 marzo 2010 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare - dalle ore 11,30 alle ore 12,30;

Vista la nota prot. n. 2374 della Direzione regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 229 del 17 marzo 2010 con la quale il Garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 9 marzo 2010 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Frosinone - Regione Lazio - Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore regionale: GANDOLFI

10A04049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'aliquota dell'aeroporto di Palermo Boccadifalco, ricadente nel comune censuario di Palermo.

Con decreto interdirettoriale n. 1394 datato 2 dicembre 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del demanio militare a quello dei beni del patrimonio dello Stato, dell'aliquota dell'aeroporto di Palermo Boccadifalco, ricadente nel comune censuario di Palermo, contraddistinta al foglio 54, mappale n. 1947 per una superficie complessiva di Ha 15,30,16 e intestata a Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Aeronautica.

10A04468

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suiseng» sospensione iniettabile per suini

Procedura decentrata n. UK/V/0324/001/DC

Decreto n. 27 dell'8 marzo 2010

Prodotto medicinale per uso veterinario SUISENG sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Società Laboratorios Hipra S.A. con sede in Avda. La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Laboratorios Hipra S.A. con sede in Avda. La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala in vetro da 20 ml (10 dosi) A.I.C. numero 104120011;

fiala in PET da 20 ml (10 dosi) A.I.C. numero 104120023;

fiala in vetro da 50 ml (25 dosi) A.I.C. numero 104120035;

fiala in PET da 50 ml (25 dosi) A.I.C. numero 104120047;

fiala in vetro da 100 ml (50 dosi) A.I.C. numero 104120050;

fiala in PET da 100 ml (50 dosi) A.I.C. numero 104120062;

fiala in PET da 250 ml (125 dosi) A.I.C. numero 104120074.

Composizione: per dose (2 ml):

principio attivo: adesina fimbriale F4ab di E.coli ≥65% ER_{60}*, adesina fimbriale F4ac di E.coli ≥78% ER_{70}, adesina fimbriale F5 di E.coli ≥79% ER_{50}, adesina fimbriale F6 di E.coli ≥80% ER_{25}, enterotossoide LT di E.coli ≥55% ER_{70}, tossoide di Clostridium perfringens, tipo C ≥35% ER_{25}, tossoide di Clostridium novyi ≥50% ER_{120};

(*% Erx: percentuale di conigli immunizzati con risposta sierologica X in saggi immunoenzimatici).

Eccipienti ed adiuvanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofe e scrofette).

Indicazioni terapeutiche: suinetti: per la protezione passiva di suinetti neonati mediante l'immunizzazione attiva di scrofe e scrofette riproduttrici al fine di ridurre la mortalità e i sintomi clinici dell'enterotossicosi neonatale, come la diarrea provocata da ceppo enterotossigeni di Escherichia coli che esprimono le adesine F4ab (K88ac), F5 (K99) o F6 (987P). La persistenza di questi anticorpi non è stata determinata.

Per l'immunizzazione passiva di suinetti neonati contro l'enterite necrotica mediante l'immunizzazione attiva di scrofe e scrofette riproduttrici al fine di indurre la produzione di anticorpi siero neutralizzanti contro la ß-tossina di Clostridium perfringens tipo C. La persistenza degli anticorpi non è stata determinata.

Scrofe e scrofette: per l'immunizzazione attiva di scrofe e scrofette riproduttrici al fine di indurre la produzione di anticorpi siero neutralizzanti contro l'α-tossina di Clostridium novyi. La rilevanza degli anticorpi sieroneutralizzanti non è stata determinata sperimentalmente. Sono stati rilevati anticorpi 3 settimane dopo la vaccinazione; la loro persistenza non è stata determinata.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita (previsto): 15 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 8-10 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A04041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatroximin Spray Topico».

Provvedimento n. 38 del 3 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Fatroximin Spray Topico».

Confezioni: bombola da 142 g - A.I.C. n. 100077130.

Titolare A.I.C.: ditta Fatro S.p.a. - via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Variazione di Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione.

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, l'eliminazione del sito produttivo Rodwer S.r.l. - via Malvezza 3431/A Loc. Casalecchio dei Conti - Castel San Pietro (Bologna).

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Tre».

Provvedimento n. 46 dell'11 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS TRE emulsione iniettabile per polli, nella confezione:

flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 101919025.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - via Fratelli Cervi, snc - codice fiscale n. 01148870155.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. rif. prot. n. 0012391 del 18 ottobre 2007 e successive integrazioni.

La variazione suddetta ha avuto impatto sugli stampati relativamente a:

composizione quali-quantitativa del prodotto finito.

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

Principi attivi:

Virus inattivato della Bronchite Infettiva (IB), ceppo M41, che induce almeno 6,0 log_2 unità HI.

Virus inattivato della Pseudopeste Aviare (ND=Newcastle Disease), ceppo Clone 30, che contiene almeno 50 unità PD_{50} oppure che induce almeno 4,0 log_2 unità HI per 1/50 di dose.

Virus inattivato della Sindrome del Calo di Deposizione (EDS'76 o Egg Drop Syndrome '76), che induce almeno 6,5 log_2 unità HI.

Eccipienti ed adiuvanti: invariati.

I lotti già prodotti con la composizione precedente possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04040

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Kalix Löjrom», ai fini della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 74 del 24 marzo 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Svezia ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «Kalix Löjrom».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A04038

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Guttalax»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 760 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli 103/C - 50066 Reggello - Firenze Italia.

Medicinale: GUTTALAX.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.6 e 4.7 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020949018 - «7,5 mg/ml gocce, soluzione orale» flacone da 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020949020 - «7,5 mg/ml gocce, soluzione orale» flacone da 15 ml;

A.I.C. n. 020949071 - «2,5 mg capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «7,5 mg/ml gocce, soluzione orale» flacone da 10 ml (A.I.C. n. 020949018), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A04331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lacirex»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 761 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. (codice fiscale 00678100504) con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese, 897 - 56010 La Vettola - Pisa Italia.

Medicinale: LACIREX.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027831039 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 027831041 - «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 027831054 - «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (A.I.C. n. 027831054), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A04327

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Salmetedur»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 762 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze Italia.

Medicinale: SALMETEDUR.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027892126 - «50 mcg polvere per inalazione» 1 inalatore diskus da 60 dosi;

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04329

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Ratiopharm»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 766 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strasse 3, D-89079 - Ulm (Germania).

Medicinale: CEFTRIAXONE RATIOPHARM.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; inserimento nell'etichetta esterna della frase: «L'assunzione del medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non miscelare con soluzioni contenenti calcio, incluse soluzioni di Hartmann, Ringer e soluzioni parenterali totali»; ed in etichetta interna (flaconcino polvere) della frase: «Non miscelare con soluzioni contenenti calcio») relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035802014 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 035802026 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 035802038 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 035802040 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035802053 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04328

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lopemid»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 771 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Visufarma S.p.a. (codice fiscale 05101501004) con sede legale e domicilio fiscale in via Canino, 21 - 00191 Roma Italia.

Medicinale: LOPEMID.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione - adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.5 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 023691013 - 30 capsule 2 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 023691013 - 30 capsule 2 mg;

varia in:

A.I.C. n. 023691013 - «2 mg capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04330

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Symbicort»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/191 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: SYMBICORT.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

n. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0229/001-002/II/042.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche, minori cambiamenti nella metodologia analitica e microbiologica in accordo alla Farmacopea europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04323

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Symbicortmite»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/192 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: SYMBICORTMITE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0230/001/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche, minori cambiamenti nella metodologia analitica e microbiologica in accordo alla Farmacopea europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04324

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sinestic»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/193 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: SINESTIC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Biofutura Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0229/001-002/II/042.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche, minori cambiamenti nella metodologia analitica e microbiologica in accordo alla Farmacopea europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04325

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sinesticmite»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/194 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: SINESTICMITE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Biofutura Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0230/001/II/034,

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche, minori cambiamenti nella metodologia analitica e microbiologica in accordo alla Farmacopea europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04326

Rettifica della determinazione n. 1499 del 26 giugno 2009 e del relativo estratto concernente il medicinale «Depakin»

Estratto di determinazione n. 798 del 25 marzo 2010

Alla determinazione n. 1499 del 26 giugno 2009 e al relativo estratto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 20 luglio 2009, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DEPAKIN, - Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis France S.A., con sede legale e domicilio in 1-13 Boulevard Romain Rolland, 75014 Parigi (Francia), sono apportate le seguenti modifiche:

Nella sezione: «Classificazione ai fini della rimborsabilità», sono apportate le seguenti modifiche:

Confezione:

A.I.C. n. 022483248 - «200 mg compresse gastroresistenti» - 40 compresse in blister ALU/ALU.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,79 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,60 euro;

in luogo di

Confezione:

A.I.C. n. 022483248 - «200 mg compresse gastroresistenti» - 40 compresse in blister ALU/ALU.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,45 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,60 euro.

Confezione:

A.I.C. n. 022483251 - «500 mg compresse gastroresistenti» - 40 compresse in blister ALU/ALU.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,30 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,74 euro;

in luogo di

Confezione:

A.I.C. n. 022483251 - «500 mg compresse gastroresistenti» - 40 compresse in blister ALU/ALU.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,66 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,74 euro.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A04257
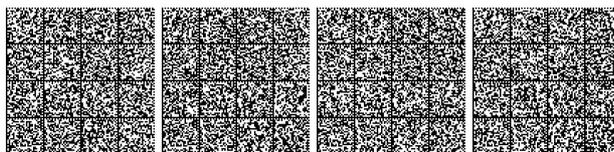
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 2010 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1983, 2 giugno 1990 e 2 giugno 2004, per la parte relativa al conferimento al dott. Giuseppe Bruno delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1984, pag. 29, II colonna, rigo n. 16 (elenco Cavalieri Nazionali del Ministero delle Finanze), nel Supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991, pag. 26, IV colonna, rigo n. 36 (elenco Ufficiali Nazionali del Ministero delle finanze) e nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 2004, pag. 60, rigo n. 18 (elenco Commendatori Nazionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

10A04058

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro del Basso Friuli - Società Cooperativa», in Torviscosa.

Con deliberazione n. 430 d.d. 11 marzo 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa di Lavoro del Basso Friuli - Società Cooperativa» con sede in Torviscosa, costituita addì 13 novembre 1985, per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli ed ha nominato, commissario liquidatore la dott. ssa Alda Picco, con studio in Udine, via San Vito al Tagliamento n. 7.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A04050

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Meramar società cooperativa», in Mereto di Tomba

Con deliberazione n. 428 d.d. 11 marzo 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Meramar Società Cooperativa», con sede in Mereto di Tomba, costituita addì 22 gennaio 2008, per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Alda Picco, con studio in Udine, via San Vito al Tagliamento n. 7.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A04155

Scioglimento della cooperativa «Società Cooperativa Sociale La Saccaleva - Onlus», in Trieste

Con deliberazione n. 464 d.d. 11 marzo 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Società Cooperativa Sociale La Saccaleva - Onlus» con sede in Trieste, costituita addì 8 novembre 2005 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A04153

Scioglimento della cooperativa «Friul Forestambiente scrl», in Tolmezzo

Con deliberazione n. 427 dd. 11 marzo 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Friul Forestambiente scrl» con sede in Tolmezzo, costituita addì 27 maggio 2003 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A04154

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-084) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
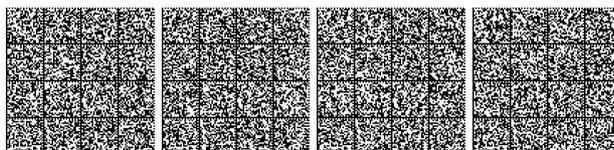
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.